

CCCXIX.

TORNATA DI MARTEDÌ 21 MARZO 1882

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. *Il deputato Del Zio chiede che sia dichiarata di urgenza la petizione iscritta nel n° 2800 — Il deputato Siccardi chiede che sia dichiarata urgente la petizione portante il n° 2795. — È data lettura di una proposta dei deputati Ferracciù ed altri per l'istituzione di una pretura nel comune di Terranova Pausania. — Seguitasi la discussione del disegno di legge per il bonificamento delle paludi e dei terreni paludosi — Parlano i deputati Romanin-Iacur, relatore, Nervo, il ministro dei lavori pubblici, i deputati Sanguinetti A., Peruzzi, Cavalletto, Plutino A., Lanzara e Visocchi — Si approvano gli articoli fino al 62 ed ultimo. — Il deputato Corvetto presenta la relazione sui disegni di legge sul riordinamento dell'esercito e sulla circoscrizione militare territoriale. — Sull'urgenza delle diverse questioni da iscriversi nell'ordine del giorno, parlano i deputati Crispi, Cavalletto, Massari, Nicotera, Picardi, Pellegrino ed il presidente del Consiglio. — Senza discussione è approvato il disegno di legge per rinnovazione delle domande per trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni fatte il 13 dicembre 1880 nell'ufficio di ipoteche di Messina. — Si approva, con una modificazione proposta dal relatore deputato Pastore, il disegno di legge: Aggregazione del mandamento di Montechiari al distretto notarile di Brescia. — È approvato senza discussione il disegno di legge per l'aggregazione della borgata di Sterpito al comune di Avigliano in Basilicata. — Dopo brevi osservazioni del deputato Carnazza e risposta del ministro di grazia e giustizia si approva il disegno di legge per applicare alcuni consiglieri alle Corti di appello di Catania e Catanzaro. — Dopo brevi osservazioni del deputato Cavalletto, relatore, e del ministro di agricoltura e commercio approvasi il disegno di legge per la proroga dei termini per vendere i beni incolti patrimoniali dei comuni. — Approvasi pure dopo osservazioni del deputato Barattieri, relatore, e del presidente del Consiglio il disegno di legge relativo ai provvedimenti per l'associazione della Croce Rossa.*

La seduta incomincia alle ore 2 20 pomeridiane.

Il segretario Solidati dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

PETIZIONI.

2798. Il Consiglio comunale di Napoli fa voti alla Camera perchè colla legge d'ordinamento degli arsenali militari marittimi, non si abbia a privare quella città dell'arsenale e della sede del dipartimento marittimo.

2799. I Consigli d'amministrazione delle Casse di risparmio di Reggio nell'Emilia e di Palermo chiedono il rigetto della proposta di legge sul riordinamento delle Casse ordinarie di risparmio.

2800. Gli eredi del fu Andrea Vanni, negoziante di Napoli, invocano il risarcimento dei danni sofferti dal loro autore vittima del saccheggio, fatto dalle truppe borboniche in quella città durante la rivoluzione del 15 maggio 1848.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Del Zio sul sunto delle petizioni.

DEL ZIO. Prego la Camera che si compiaccia di accordare l'urgenza alla petizione 2800, colla quale gli eredi del fu Andrea Vanni, come danneggiati politici, domandano eventualmente i benefici che potranno derivare dai provvedimenti che per avventura potranno essere presi in seguito alla discussione che domani la Camera farà, sulle petizioni dei danneggiati politici delle provincie meridionali nel 1848-1849. E chiedo per conseguenza che la detta petizione sia inviata al relatore delle altre che mi-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1882

rano allo stesso scopo, perchè possa prenderne cognizione.

(E dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Siccardi.

SICCARDI. Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione n. 2799, colla quale la Cassa di risparmio di Reggio domanda che si provveda nel disegno di legge, che è stato presentato al Parlamento, alle condizioni della Cassa medesima.

Prego inoltre la Presidenza di voler trasmettere questa petizione alla Commissione incaricata dell'esame del disegno di legge sul riordinamento delle Casse di risparmio.

(L'urgenza è accordata.)

PRESIDENTE. Questa petizione farà, secondo il regolamento, il suo corso ordinario.

CONGEDI.

PRESIDENTE. Chiedono congedi, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Carcano di giorni 6; Gessi di 7; Lioy Paolo di 3.

Per motivi di salute, gli onorevoli: Cocozza di giorni 30; Farina Nicola di 15.

Per ufficio pubblico, gli onorevoli: Curioni di giorni 10; Martinotti di 5; Roberti di 5; Ferrari Carlo di 5; Ercole di 5; Cantoni di 5.

(Sono accordati.)

LEGGESI UNA PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO FERRACCIÙ ED ALTRI.

PRESIDENTE. Gli uffici nella riunione di stamane hanno ammesso alla lettura una proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Ferracciù, Pirisi-Siotto ed altri; se ne darà lettura.

SOLIDATI, segretario, legge:

Art. 1.

Nel comune di Terranova-Pausania è istituita una pretura composta d'un pretore e d'un cancelliere.

La circoscrizione territoriale della pretura anzidetta sarà determinata con reale decreto nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio provinciale.

Art. 2.

La somma occorrente per gli stipendi dei funzionari indicati nel precedente articolo sarà portata in aumento del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Ferracciù, Pirisi-Siotto, Giordano, Salaris, Solinas Apostoli.

PRESIDENTE. È presente l'onorevole Ferracciù? (Non è presente.)

Non essendo presente si stabilirà in altro giorno quando dovrà essere svolta questa proposta di legge.

PIRISI-SIOTTO. Domando facoltà di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

PIRISI-SIOTTO. Essendo stato incaricato dai miei colleghi di svolgere questa preposta di legge...

PRESIDENTE. Onorevole Pirisi-Siotto, ho detto che stabiliremo un altro giorno quando dovrà svolgersi questa proposta di legge, non essendo presente neppure l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER BONIFICAMENTO DELLE PALUDI E DEI TERRENI PALUDOSI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge per la bonificazione delle paludi, e dei terreni paludosi. Come la Camera ricorda, ieri fu lasciato in sospenso l'articolo 42, il quale era proposto nel tenore seguente:

« Più consorzi possono associarsi per costituire un titolo unico di credito, quando ne sia loro concessa la facoltà per decreto reale, sulla proposta del ministro dell'agricoltura, industria e commercio. »

L'onorevole Nervo aveva proposto a quest'articolo 42 un emendamento aggiuntivo del tenore seguente:

« Le disposizioni dell'articolo 170 del Codice di commercio saranno applicabili anche pei mutui fatti ai consorzi per bonifiche, di cui alla presente legge. »

La Camera deliberò che l'articolo 42 e l'emendamento dell'onorevole Nervo fossero trasmessi alla Commissione, perchè riferisse intorno ai medesimi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ROMANIN-IACUR, relatore. La Commissione, d'accordo con gli onorevoli ministri dell'agricoltura e dei lavori pubblici, avrebbe formulato il seguente articolo, che sarebbe l'articolo 42 completato:

« Più consorzi possono associarsi per costituire un titolo unico di credito, quando ne sia loro concessa la facoltà per decreto reale, sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio. »

« Le disposizioni del Codice di commercio, concernenti l'emissione di obbligazioni garantite con titoli nominativi a debito di comuni o provincie, sono anche applicabili ai titoli nominativi a debito

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1882

dei consorzi di bonificazioni, volontari od obbligatori. »

Con questo articolo, tanto il Ministero quanto la Commissione, sono convinti d'aver provveduto a tutto quello che può favorire in tutti i diversi modi possibili il maggiore sviluppo del credito ai consorzi. Perchè le disposizioni già votate dalla Camera contemplano dapprima i modi, pei quali il credito fondiario può venire in aiuto ai consorzi colle norme generali che lo regolano ed il vincolo dell'ipoteca.

Poi si provvede, come senza vincolo di ipoteca possano esser fatti mutui ed anticipazioni ai consorzi dalle Casse di risparmio, dalle Banche, dagli istituti di credito ed anche dai privati, e la legge contempla tutte le più valide garanzie perchè i denari possano essere affidati tranquillamente ai consorzi, senza duopo dell'ipoteca, che impaccierebbe moltissimo, e certo comprometterebbe immensamente tutto il beneficio che da questa legge si aspetta il paese.

Infine, con l'articolo 42 così concordato, tutte le facilitazioni e tutti i vantaggi che anche indirettamente pervengono ai comuni ed alle provincie dal nuovo Codice di commercio sono estesi ai consorzi di bonificazioni. Perciò, tanto il Ministero, quanto la Commissione, sono convinti che tutto quanto si può fare per rendere più facile il credito al quale dovranno ricorrere i consorzi di bonificazione siasi assolutamente fatto colle disposizioni della presente legge, e sperano che con questa nuova redazione concordata dell'articolo 42 l'onorevole Nervo e gli altri egregi colleghi che si sono ieri associati al suo emendamento, potranno dichiararsi completamente soddisfatti.

PRESIDENTE. Onorevole Nervo, mantiene ella, o ritira il suo emendamento dopo questa nuova formula concordata tra il Ministero e la Commissione?

NERVO. Io son lieto che la proposta da me fatta ieri abbia provocato questo esame per parte della Commissione e che essa abbia potuto convenire col ministro in una formula che soddisfa pienamente allo scopo che io volevo raggiungere, nell'intento di dare la maggior possibile estensione all'applicazione di questa legge; e quindi ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Per conseguenza nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 42 nella formula concordata tra Ministero e Commissione e della quale do lettura:

« Più consorzi possono associarsi per costituire un titolo unico di credito, quando ne sia loro concessa la facoltà per decreto reale, sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio.

« Le disposizioni del Codice di commercio concernenti l'emissione di obbligazioni garantite con titoli

nominativi a debito di comuni o provincie sono anche applicabili a titoli nominativi a debito dei consorzi di bonificazione volontari od obbligatori. »

(È approvato.)

Intanto la Camera ha già approvati gli articoli della legge fino al 57 inclusivamente. Dopo l'articolo 57 gli onorevoli Nervo e Sanguinetti Adolfo proponevano un articolo aggiuntivo del tenore seguente :

« I terreni che non corrispondevano decime, non possono esservi assoggettati per il fatto della bonificazione. »

Ora questo articolo aggiuntivo fu pure inviato alla Commissione, affinchè riferisse intorno al medesimo. Prego perciò l'onorevole relatore di voler ora esprimere l'avviso della Commissione.

ROMANIN-IACUR, relatore. La Commissione ha lungamente studiata la proposta presentata ieri a questo proposito dagli onorevoli Nervo e Sanguinetti, ed è dolente, dopo gli accordi presi col Ministero, di non poter accedere a nessuna delle diverse formule presentate alla Commissione anche dopo chiusa la seduta di ieri; essa però accetta una formula presentata dal Ministero, la quale comprende in gran parte ciò che desiderano gli onorevoli Sanguinetti e Nervo.

La Commissione, pur riconfermando il suo vivissimo desiderio che sia provveduto il più sollecitamente possibile con un apposito progetto al diritto di affranco ed abolizione delle decime, non crede che nel disegno di legge organica sulle bonificazioni possa andarsi a questo riguardo oltre la disposizione che adesso leggerà l'onorevole ministro, e che d'altronde è l'unica alla quale il Ministero crede di poter consentire, e spera che gli onorevoli Nervo e Sanguinetti vorranno accontentarsene.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

BACCARINI, ministro dei lavori pubblici. È un argomento molto spinoso quello al quale si riferisce la proposta degli onorevoli Sanguinetti e Nervo, perchè ci trascina, volere o non volere, sopra un campo giuridico, che è estraneo al presente disegno di legge. Ad ogni modo, è indiscutibile che qualche grave inconveniente potrebbe accadere senza una disposizione qualunque. Quindi mi si permetta, invece della locuzione proposta, di presentarne un'altra, che a me sembra raggiunga lo stesso scopo, ma in una forma che non turba, e non può turbare i diritti di nessuno.

L'articolo sarebbe così concepito:

« L'aumento di valore derivante ai terreni come esclusiva conseguenza delle spese di bonificazione, non accresce i diritti attuali di decime, od altri ca-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1882

noni, se non sia altrimenti stabilito da titoli speciali. »

È lo scopo è questo: uno ha in compartecipazione la decima; non ha che una compartecipazione del prodotto: proverrà da titoli più o meno civili, da titoli più o meno ammissibili nel diritto moderno, ma, in fin dei conti, è un'eredità come un'altra. Uno ha un titolo, e diventa decimario: il che vuol dire che deve dividere il prodotto.

Orbene, è evidente che uno non può spendere ad esclusivo beneficio di un altro. Ma ieri ho accennato qualche caso, in cui si è anche preveduto questo, che pare un assurdo, e che non lo è. Ed ho citato l'esempio delle valli di Comacchio. Un capo di famiglia antica, posseditrice di una parte di queste valli, si è divertito a fare un testamento di questa natura; ha detto: finchè il lago esiste, del prodotto rimane proprietario il comune, ma il giorno in cui per una causa qualunque sparirà il lago e quindi verrà meno la pescagione, il terreno sarà dei miei eredi. Quindi, se per una causa qualunque questo terreno verrà bonificato, l'eredità non ne potrà essere tolta alla sua famiglia. Mi sembra perciò che la mia disposizione salvi tutto. Così l'aumento di valore derivante da spese di bonificazione non accresce i diritti attuali di decime od altri canoni se non sia altrimenti stabilito da titoli speciali che all'uopo si potranno far valere.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici propone che dopo l'articolo 57, già approvato dalla Camera, s'inscriva un articolo 58 del tenore seguente:

« L'aumento di valore, derivante ai terreni, come esclusiva conseguenza delle spese di bonificazione, non accresce i diritti attuali di decime ed altri canoni, se non sia altrimenti stabilito da titoli speciali. »

La Commissione accetta questa dizione?

CAVALLETTO. (*Presidente della Giunta*) L'accetta.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sanguinetti e Nervo, che avevano proposto un emendamento, s'accontentano di questa nuova compilazione o mantengono il loro emendamento?

SANGUINETTI ADOLFO. Non ho nessuna difficoltà di accettare la proposta ministeriale; in quanto che comprende interamente il concetto che io e l'onorevole Nervo avevamo incluso nel nostro articolo. Però debbo osservare che il primo comma dell'articolo da noi proposto includeva un altro concetto, il quale non si trova nella proposta ministeriale. Quindi io, per parte mia, vorrei che la proposta ministeriale fosse completa comprendendo in essa anche il primo concetto della nostra proposta.

PRESIDENTE. Mi permetta, onorevole Sanguinetti:

io, per la correttezza della discussione, debbo ricordare, che, iersera, della proposta sua e dell'onorevole Nervo fu mantenuta solo una parte e ritirata l'altra.

SANGUINETTI ADOLFO. Non parlo della seconda parte, perchè la seconda la abbiamo abbandonata, rimettendocene alla legge speciale sulla abolizione delle decime. Ma nella prima parte, ripeto, erano due concetti affatto distinti. Il primo concetto era questo: che i terreni paludosi, i quali non corrispondevano decime, non potessero esservi assoggettati pel fatto della bonificazione. Il secondo concetto era, che i terreni, i quali erano soggetti a decime, continuassero a pagarle nella misura vigente prima della bonificazione. Ora, la proposta ministeriale include il secondo concetto, ma, a mio avviso, non include il primo. Quindi, ripeto, accettiamo tanto io quanto l'onorevole Nervo (poichè credo di poter parlare anche a nome suo) la proposta ministeriale; ma vorremmo che a questa fosse aggiunto anche il primo concetto: cioè, che là dove i terreni paludosi da bonificarsi non fossero soggetti alle decime, non potessero esservi assoggettati pel fatto della bonificazione. Quindi, se l'egregio ministro dei lavori pubblici ci acconsentisse di fare questa piccola aggiunta alla sua proposta, allora saremmo pienamente d'accordo.

Io, dunque, propongo che, o in principio o in fine della proposta ministeriale, sia fatta questa aggiunta: « che i terreni paludosi che non corrispondevano decime non possano esservi assoggettati pel fatto delle bonificazioni. »

PRESIDENTE. Il che significa che ella mantiene il suo emendamento. (*ilarità*)

SANGUINETTI ADOLFO. No, no!

PRESIDENTE. Sta bene: accetta quello del ministro, mantenendo però in pari tempo il suo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io non credeva proprio di essermi dovuto torturare il cervello coi miei colleghi per riuscire a soddisfare in qualche modo una domanda, per quanto poteva essere giusta ed applicabile nella presente legge, per sentirmi poi dire che si deve aggiungere ancora quello che non è possibile accettare; poichè la proposta dell'onorevole Sanguinetti tende ad aggiungere alla proposta del Ministero, quello ch'egli aveva proposto prima.

Ora la proposta del Ministero non significa altro che questo: che il diritto vigente qualunque siasi la sua denominazione, decima, canone, ecc., non può essere di un millesimo aumentato a profitto di coloro che non pagano le spese di bonificazione. Questo è il solo e vero concetto che può aver relazione con la legge delle bonifiche.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1882

La proposta aggiuntiva dell'onorevole Sanguinetti od è relativa a questa parte..

CAVALLETTO. (*Della Commissione*) È compresa.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI.. ed è compresa nella parola *attuale*; ovvero vuol farne una questione giuridica ed allora torniamo da capo.

L'onorevole Sanguinetti dice: i lavori di bonificazione non danno diritto ad introdurre decime dove non ci sono; ma questa è una questione giuridica la quale mi pare che non abbia nessuna attinenza con la legge attuale: è una proposta che può trovar posto in una legge per l'abolizione delle decime, in una legge d'indole generale.

Se dunque è un diritto nuovo che si vuole impedire, allora non è questo il suo posto; se poi riguarda le bonifiche, il concetto soltanto giusto è questo: che chi non paga non profitti.

La mia proposta soddisfa completamente, e mi pare la sola che possa essere trattata in una legge organica delle bonifiche.

PRESIDENTE. Onorevole Sanguinetti, ritira o mantiene la sua proposta?

SANGUINETTI ADOLFO. Prendo atto delle dichiarazioni del ministro, cioè a dire che secondo il suo concetto l'aumento di valore determinato dalla bonificazione non può dar motivo nè a far sorgere le decime quando non si corrispondevano, nè ad accrescerle quando si pagassero, e perciò ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Allora, ritirata la proposta degli onorevoli Nervo e Sanguinetti, rileggo l'articolo 58 concordato fra Ministero e Commissione:

« L'aumento di valore derivante ai terreni, come esclusiva conseguenza delle spese di bonificazione, non accresce i diritti attuali di decime ed altri canoni, se non sia altrimenti stabilito da titoli speciali. »

Chi approva l'articolo 58 è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Ora passeremo all'antico articolo 57 che diventa 59. Ne do lettura:

« Per i consorzi che si estendono a più provincie, il prefetto e la deputazione provinciale, competenti a compiere gli atti prescritti dalla presente legge, sono il prefetto e la deputazione provinciale della provincia nella quale è situata la maggior parte della superficie da bonificare. »

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'articolo 59.

(È approvato.)

L'onorevole Peruzzi propone dopo l'articolo 59, già votato, il seguente articolo aggiuntivo:

« Salvo la suprema tutela e l'ispezione, di che nell'articolo 1, l'azione del Governo nell'esecuzione

delle opere di bonifica, potrà essere sostituita da quella dei privati associati, che presentino le stesse garanzie e per il loro intervento si consegua un minore aggravio per lo Stato e per gli altri enti interessati al contributo.

« Peruzzi, Mattei Emilio, Bucchia e Marchiori. »

Domando se questo emendamento è appoggiato. (È appoggiato.)

Essendo appoggiato l'onorevole Peruzzi ha facoltà di svolgerlo.

PERUZZI. Dirò poche parole per svolgere questo emendamento, del quale è per se stesso manifesto lo scopo.

Tacerò del motivo principale pel quale mi sono indotto a proporre, insieme con alcuni onorevoli colleghi, questo emendamento, perchè gli argomenti che dovrei addurre, molto caldeggiati a parole, sono molto dimenticati nei fatti: questo motivo, voi l'avete indovinato, è quello stesso pel quale, con poca fortuna, ho proposto tanti altri emendamenti a parecchie altre leggi; quello di far di tutto per diminuire l'azione del Governo, e accrescere quella dei privati, soli o associati.

L'azione del Governo si va, invece, nelle nostre leggi, ogni giorno allargando, e l'azione dei privati, tanto caldeggiata e invocata a parole, è ogni giorno più dalle nostre leggi avversata, e contrastata nel fatto. Quindi lascio da parte questo argomento, perchè ove mi affidassi nell'efficacia sua, non otterrei nessunissimo effetto.

Chiedo invece il permesso di svolgere gli altri motivi, per i quali abbiamo proposto questo nuovo articolo.

Il Governo ha intrapreso moltissime opere pubbliche di vario genere, alle quali deve provvedere con larghe anticipazioni. Crediamo che sarebbe molto opportuno che, in tutti i casi in cui ciò fosse possibile, il Governo accettasse e promuovesse l'aiuto dell'iniziativa privata; che i capitali privati venissero a diminuire queste continue emissioni di rendita o d'altri titoli governativi; e che anche noi imitassimo l'esempio, datoci appunto adesso molto opportunamente dal ministro delle finanze di una vicina nazione, della repubblica francese, il quale avverte con ragione essere queste continue emissioni nocive particolarmente alle classi lavoratrici, cui tanto si dice di voler giovare, perchè impediscono l'aumento del corso della rendita pubblica, e quindi quella diminuzione dei frutti del capitale, che potrebbe aumentare il benessere delle classi lavoratrici, e il loro salario.

Considerata la questione dal punto di vista del capitale, è, inoltre, evidente che, quando il Governo

invece di fare le anticipazioni occorrenti alle bonifiche con emissione di rendita, potesse avere dei capitali privati che a ciò provvedessero, sarebbe tanto di guadagnato per la finanza e per il credito italiano. Ma il principale argomento, quello sul quale io maggiormente insisto, perchè credo sia quello che potrebbe trovare maggior favore presso gli onorevoli ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura, e presso la Commissione, è questo che vado a svolgere brevemente. Nelle opere di bonifica, o almeno in molte di esse, vi sono due scopi e due stadi. Vi è lo scopo del miglioramento delle condizioni idrauliche ed igieniche della località dove si vuole bonificare un terreno paludoso; vi è il secondo scopo, vi corrisponde un secondo stadio, d'indole economica, quello di accrescere la produzione, migliorando le attitudini agricole delle terre, le quali, sebbene coltivabili, pure son rese poco produttive, o quasi improduttive, dalla vicinanza delle terre paludose e dal difetto di scoli, od altro; rendendo lavorabili e produttive le terre assolutamente improduttive perchè sommerse temporaneamente, o permanentemente. Al primo scopo provvede l'ingegnere, al secondo provvede più specialmente l'agricoltore. Il primo scopo può essere conseguito con quella scienza che gli ingegneri governativi possiedono in grado eminente, e può essere conseguito egregiamente con quei provvedimenti che l'amministrazione dei lavori pubblici del nostro paese sa perfettamente mettere in opera; ma quanto al secondo scopo, durante il secondo stadio, io credo (e gli esempi mi confortano a persistere in questa opinione), l'azione governativa essere, ed essersi generalmente manifestata disadatta.

Ed infatti noi vediamo che molte delle nostre opere di bonificazione eseguite dai Governi in Italia, sono lodevolissime per tutto quello che concerne canali, chiuse, colmate e simili; ma quando siamo venuti all'ultimo stadio, quando siamo venuti a quello stadio, raccomandato più particolarmente alle cure dell'agricoltore, cioè ai piccoli scoli secondari, al miglioramento delle terre, ecc., l'opera dell'amministrazione governativa e dei suoi ingegneri non ha fatto, in generale, buona prova. Questa è la parte, invero, più difficile delle opere di bonifica; quella dove più che dalla scienza dell'ingegnere essa è aiutata dalle cognizioni e pratiche della località, da qualche cosa di empirico; se volete, dall'interesse.

Io vi citerò, per esempio, delle bonifiche che io conosco molto bene: quelle del lago di Bientina e quelle della maremma toscana; ma principalmente quelle del lago di Bientina. Convengo che le opere idrauliche sono state fermate a mezzo e in

parte sono insufficienti; ma è un fatto che la parte che concerne il miglioramento dei terreni è incompletamente riuscita. Prendiamo invece a considerare le valli veronesi e ferraresi, le bonifiche del Polesine, del Veneto, e particolarmente quell'opera grande del prosciugamento del lago Fucino intrapresa e compiuta dal principe Torlonia. Ebbene, ho avuto occasione, quando era ministro dei lavori pubblici, di visitare l'ultima parte di questi lavori; ho visto che il principe Torlonia aveva incontrato delle grandi difficoltà rispetto ai terreni, ma che le aveva superate completamente.

Lo stesso hanno fatto le imprese delle altre bonifiche sopra rammentate e tutte le difficoltà sono state vinte benissimo, specialmente nelle bonifiche del Polesine, dove sono state compiute da piccole associazioni d'interessati e soprattutto locali.

Ora, con tutto questo, io non intendo minimamente di avversare le disposizioni di questa legge, che danno al Governo ampie facoltà; capisco che ce ne sono molte di queste bonifiche per le quali l'iniziativa privata non provvederebbe mai; ma mi permetto soltanto di proporre, e non dispero che questo mezzo termine nel quale ci siamo mantenuti io ed i miei colleghi, possa essere accolto dal Ministero, dalla Commissione e dalla Camera, mi permetto, dico, di proporre che quando quest'iniziativa privata si faccia innanzi con capitali debitamente garantiti e con la sicurezza di procurare tutti i vantaggi, che possono ridondare dall'esecuzione dell'opera, specialmente per lo scopo agrario ed economico, dove l'azione amministrativa è disadatta, in questi casi il Governo non debba dire di no. Infatti perchè dovrebbe dire di no? Abbiamo già una legge votata in questa Sessione per il bonificamento delle valli di Comacchio, la quale prova che non c'è quest'avversione assoluta.

Vorrei dunque che in questa legge si manifestasse l'animo propenso così alle grandi intraprese come a quelle per le piccole bonifiche, per le quali più facilmente l'iniziativa privata può venire innanzi e produrre maggior beneficio, per opera di coloro che conoscono le località, dove la bonificazione deve essere fatta.

E mi giova ripetere come è principalmente dal punto di vista del vantaggio economico di questa legge, che io mi permetto di fare questa proposta, la quale, si badi bene, ha un *potrà* e non un *dovrà*, e non farebbe altro che dimostrerà il desiderio del legislatore di profittare di queste concessioni nell'avvenire, come è stato fatto in passato; e spero di non trovare ostacoli in un momento, nel quale il risveglio della iniziativa privata si fa maggiore e le simpatie, almeno, manifestate colle pa-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1882

role e cogli scritti per queste iniziative, si fanno di giorno in giorno più vive.

NERVO. Domando di parlare.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io pure domando di parlare.

NERVO. È per fare una semplice dichiarazione.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Nervo, lasci fare a me. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ho il dispiacere di dover dichiarare *a priori* che non posso accettare la proposta dell'onorevole Peruzzi e compagni, anche senza discuterne il merito, per la semplice ragione che in una legge organica, come questa, per le bonifiche, nulla deve essere introdotto, che non riguardi le bonifiche stesse ed il modo con cui si vogliono condurre. L'onorevole Peruzzi entra in un campo, in cui non sarebbe entrato se ci avesse fatto l'onore di essersi trovato qui da due giorni. Lo avrebbe trovato già mietuto, forse mal mietuto, lasciando molto da spigolare, ma legalmente mietuto.

L'onorevole Nervo aveva già proposto qualche cosa di simile a questo, eppure egli è già persuaso, dopo le facilitazioni che sono state combinate per effetto del suo discorso, che col dare maggiori mezzi a questi enti o consorziali, o di altro genere che sieno, contemplati dalla legge, si poteva raggiungere lo stesso scopo. L'onorevole Peruzzi entra in un campo che non ha nulla a che fare con la organizzazione legislativa delle bonifiche. Qui si tratta di sapere quali sono le bonifiche che hanno un interesse generale, quali quelle che hanno un interesse locale più o meno grande, e da questa gradazione d'importanza dedurre i criteri per dare o non dare, ed in quali proporzioni, il concorso del comune, della provincia e dello Stato.

Poi si tratta di dare forza non solo per le opere di prima categoria di cui lo Stato deve occuparsi nell'interesse generale, ma di dare forza alla riunione dei privati possessori dei terreni per poter raggiungere il miglioramento dei medesimi anche ad onta delle resistenze che potessero incontrare per via. Essi si costituiscono in enti morali, si dà loro la facoltà di accedere agli istituti di credito, e si aggiungono molte altre facilitazioni. L'onorevole Peruzzi adesso vuole anche aggiungere una disposizione che è all'infuori di tutto questo. Egli vuole entrare nel campo dei mezzi di esecuzione. Che cosa sono queste società? Sono degli appaltatori per eseguire i lavori; ecco tutto. Or bene le bonifiche si fanno sia che si appalti all'asta pubblica coi mezzi ordinari, sia che si trovi una società la quale anticipi i fondi, od eseguisca *à forfait* cotesti lavori. Questa

è una questione di mezzi, ed io ho già detto, in risposta all'onorevole Nervo, che nessuna legge proibisce al Governo di seguire il metodo indicato dall'onorevole Peruzzi anche per le opere dello Stato; soltanto tutte le volte che dovrà eseguirsi una bonificazione, ed il Governo vorrà darla ad una società, ci vuole una legge.

Per quante disposizioni si facessero ora in questa legge, venendo il caso, ce ne vorrebbe sempre un'altra per avere i mezzi di valersi di una società. Dunque che bisogno c'è d'introdurre in una legge generale un principio fallace, me lo permetta l'onorevole Peruzzi, e dannoso all'interesse dello Stato? Imperocchè quando siamo allo stringer dei conti questa disposizione non sarebbe che in vantaggio degli speculatori. Quando l'onorevole Peruzzi mi avrà provato che questi metodi hanno reso dei grandi servizi in Italia, allora mi persuaderò anch'io a discutere per ammetterli nella nostra legislazione. Fino ad ora io conosco molti spropositi commessi dagli ingegneri del Governo, ma conosco del pari molti disastri prodotti coi mezzi di cui parla l'onorevole Peruzzi. Pertanto io non posso accettarli come parte essenziale di una legge; imperocchè questa disposizione non è che a favore di chi vuole sostituirsi allo Stato per *fas* o per *nefas*, con o senza sicurezza di risultati, e non avendo niente affatto in vista l'interesse pubblico, ma il privato. Quando si tratta di opere di prima categoria evidentemente queste società non vengono ad esperire il diritto che loro darebbe questa legge, diritto di iniziativa, e quasi d'imposizione in sostituzione dell'opera del Governo, se non quando si trovano in presenza di una bonificazione da cui sperano grande vantaggio; tutte le volte che si trovano in presenza di opere nelle quali non c'è nulla da sperare, non vengono di sicuro.

Nec tali auxilio, nec defensoribus istis tempus eget.

Dunque quando si tratta della seconda categoria si invade il diritto di proprietà, perchè in fin dei conti son tutte facilitazioni che sono date ai proprietari riuniti in consorzio per assicurare le bonificazioni di seconda categoria, come con questa legge io domando, ed io proprio, esistendo l'utilità manifesta di intraprendere queste bonificazioni, non vedo come non si debba raggiungere lo scopo dal momento che non solo i privati hanno questo diritto di iniziativa, ma lo ha il comune, la provincia, e lo Stato.

Se poi non vi è un interesse di igiene pubblica od un grande interesse di produzione agricola, allora chi vuol far speculazione su questo terreno che alletta moltissimo vada a trattare coi proprietari, e

non pretenda di avere dei privilegi per mezzo di una legge speciale.

L'onorevole Peruzzi ha poi confuso, mi permetta di usare questa parola, lo scopo di questa legge con un altro scopo utilissimo, ma che non la riguarda, che è quello dei bonificamenti agricoli; egli ha citato l'esempio delle maremme toscane, e del padule di Bientina, e poi ha fatto un paragone col lago Fucino; ma non confondiamo le due cose, qui si tratta di una legge la quale definisce chiaramente il suo scopo, una bonificazione si ritiene compiuta quando i terreni tutti del suo comprensorio si trovano in condizioni adatte per una coltivazione agraria; non si tratta di coltivarli, si tratta di condurli sino al punto che possono essere coltivati, e qui comincia l'azione alla quale vorrebbe provvedere l'onorevole Peruzzi, ma questa farà argomento di una legge che dal mio collega dell'agricoltura e commercio sarà presentata per l'irrigazione, e quando avrà gli elementi necessari, e crederà il momento opportuno ne potrà presentare un'altra per la continuazione delle bonificazioni, nel solo ed esclusivo campo agricolo. Io non provvedo a questo.

Noi provvediamo ai lavori puramente idraulici. Con questa legge i lavori sono condotti fino al punto che comprenda la rete degli scoli principali, la rete degli scoli secondari, e quei dissodamenti che sono necessari per consegnare i terreni agli agricoltori. Il modo poi di trarne più o meno profitto per l'agricoltura non fa parte di questa legge; è assolutamente estranea ad essa.

E dirò un'altra cosa all'onorevole Peruzzi. Queste società, oltre che non è impedito da nessuna legge al Governo di valersene, tutte le volte che ve ne sarà l'opportunità (e citai ieri l'esempio delle valli ferraresi e dell'Agro romano, in cui il Governo è facilitizzato di valersi anco di una società) oltrechè dico non è vietato al Governo di valersene; non sono poi che un mezzo il quale può essere esercitato largamente, senza che ci sia bisogno di un articolo speciale nella legge delle bonifiche. Quando questa sarà legge, chi impedisce a delle società di costituirsi per opere di bonificazione, e di presentarsi ai corpi consorziali; i quali saranno ben fortunati di trovare un mezzo più semplice e se è possibile meno dispendioso? C'è forse una disposizione in questa legge, che impedisca ad un consorzio di avvalersi di una società? Accadrà quello che accade per le ferrovie di quarta categoria.

Tutti ricordano che la legge del 1879 ha permesso questo metodo, unicamente per la quarta categoria, per tutto il resto ha voluto che lo Stato se ne occupi lui come farebbe adesso per la prima categoria di bonifiche.

Ebbene per la 4ª categoria che cosa è accaduto? Che lo Stato dà la concessione alle provincie; e le provincie che chiedono le concessioni, hanno tutte dietro di se le società, che costruiscano le linee. Se dovessero proprio pensare direttamente le provincie a costruirle, lascerebbero che le costruisse il Governo, contribuendo per la loro parte. Invece man mano che trovano società, che offrono i mezzi più o meno economici, vengono a chiedere la concessione. Faranno ugualmente i consorzi; tutte le volte che avranno i mezzi pronti, le società disposte ed i contratti quasi stabiliti, verranno a promuovere la costituzione del consorzio forzato. Ed ecco come questo mezzo può essere esercitato largamente e con tutta l'efficacia per ottenere il fine della legge senza creare un privilegio a profitto di puri e semplici speculatori. Io prego quindi, se la mia preghiera potesse valere, l'onorevole Peruzzi e compagni a non volere insistere su quest'aggiunta; non tanto per il merito della medesima, che io non credo di aver nemmeno discusso per oppugnarlo in modo assoluto, quanto perchè è cosa che non ha che fare coll'economia della legge presente.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di voler dire il suo avviso intorno all'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Peruzzi.

CAVALLETTO. (*Presidente della Commissione*) La Commissione è pienamente d'accordo con l'onorevole ministro. Non vuole entrare nel merito della proposta e perciò dichiara di non accettarla assolutamente.

PRESIDENTE. Do facoltà di parlare all'onorevole Peruzzi.

PERUZZI. Se l'onorevole signor ministro si fosse limitato a dire che non accettava la proposta mia e degli onorevoli miei colleghi, perchè a parer suo non è impedito al Governo la facoltà di fare quello a cui essa mira, io mi sarei acquietato immediatamente; inquantochè avendo egli parlato di *forfait*, avendo egli detto di non voler respingere mai le proposte che gli venissero fatte quando esse fossero utili alla cosa pubblica ed alla riuscita dell'opera di cui si trattasse, io mi sarei chiamato soddisfatto; avrei preso atto delle sue dichiarazioni e non avrei annoiato ulteriormente la Camera. Ma l'onorevole ministro ha parlato a questo proposito molto più esplicitamente delle opere di seconda categoria, rispetto alle quali io non avrei presentato questa proposta, perchè mi pare che la legge provveda abbastanza; ed ha pochissimo parlato delle opere di prima categoria, per le quali l'azione pare assolutamente serbata al Governo.

Io dunque, se non potessi ottenere una più esplicita

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1882

cita dichiarazione rispetto all'applicabilità della sostanza della proposta disposizione, tanto alle opere di prima come a quelle di seconda categoria, qualunque potesse essere la sorte riservata alla mia proposta, riservandomi di consultare i miei colleghi, quanto a me la manterrei. Per altro, una volta che l'onorevole ministro ha detto che egli crede che, anche *à forfait*, quando ci sia convenienza, sarebbe dispostissimo a far concessioni speciali, io mi chiamerei soddisfatto una volta che fosse da lui tolto ogni equivoco.

Ma l'onorevole ministro mi ha trattato come se io fossi venuto qui a favorire delle speculazioni, degli speculatori, quasi fossi venuto qui a parlare di qualche società che volesse venire a speculare a carico degli interessati. (*No! no!*) Io a questo punto, se non avessi avuto diritto di parlare come proponente, avrei chiesto di parlare per un fatto personale, al fine di respingere con isdegno queste parole...

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Chiedo di parlare.

PERUZZI... almeno come le ho intese, e come le ho interpretate. L'onorevole ministro mi ha detto: voi volete favorire le speculazioni? Cominciate a dimostrarmi che queste speculazioni non abbiano fatto più male di quello che abbiano fatto gli autori delle opere del Governo. Se io volessi fare questa dimostrazione, potrei farla molto facilmente; ma l'onorevole ministro mi chiama sopra un terreno, sul quale assolutamente non voglio entrare; perchè io non voglio menomamente denigrare nè gli uni, nè gli altri. Io rispetto moltissimo l'iniziativa privata, rispetto anche più gl'ingegneri e l'amministrazione del mio paese. In conseguenza, su questo punto non intendo di rispondere altro. Se non che ho notate queste parole dell'onorevole ministro, che colla mia proposta si verrebbero a sostenere degli speculatori, e ad imporli per *fas* e per *nefas*: ed io dichiaro che a queste parole dell'onorevole ministro oppongo la più recisa ed assoluta protesta.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io non capisco come l'onorevole Peruzzi possa convertire in questione soggettiva quella che per me non è che questione oggettiva. Egli viene qui e propone un articolo da includersi nella legge, onde dar privilegi a delle società di speculazione. E dico di *speculazione*, perchè non si chiamano altrimenti essendo questo il vero loro nome tecnico e non intendo, dicendo *speculazione*, di usare una parola dispregiativa; ogni privato lavora per ottenere dai suoi capitali, o dalle sue fatiche un frutto qualunque; quindi ho

detto speculare sulle bonifiche, ma non disonestamente parlando. Ho detto adunque che egli viene qui a proporre un articolo il quale tende ad agevolare la creazione di società d'esercizio o di bonificazione, le chiami come vuole, costituendole in una condizione privilegiata.

PERUZZI. No.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Sì, perchè loro dà il diritto di sostituirsi all'iniziativa del Governo. È per questo che io dico che esse s'imporrebbero *per fas et per nefas*. Così dicendo non dico certo che l'onorevole Peruzzi voglia imporlo *per fas et per nefas*. Dico che quando fosse stabilito questo diritto in sostituzione del diritto dello Stato sorgerebbero dieci o venti società a fare una pressione continua.

Quando si mette in campo una questione bisogna anche lasciare agli altri la libertà d'apprezzarla al proprio modo, e perciò non devesi considerare diretto alla persona quello ch'è apprezzamento d'una disposizione. Da moltissimo tempo l'onorevole Peruzzi sostiene questo mezzo d'esecuzione delle grandi imprese d'indole pubblico. Egli potrà aver ragione, ma a me pare che in certa parte egli abbia torto. Dunque ciascuno resti sul proprio terreno. Attribuisco all'onorevole Peruzzi di volere più di quello che io possa consentire, ma non mi passò punto per la mente di far questioni personali.

Tolta così di mezzo ogni allusione personale che l'onorevole Peruzzi può avere intraveduto nelle mie parole, restami a fare la dichiarazione che egli mi chiede. Ora ho dichiarato molte volte in quest'Aula, ho dichiarato anche oggi che nessuna legge impedisce al Governo di far convenzioni per un'opera qualunque, e quindi anche per opere di bonificazione. È però ben inteso che siccome queste convenzioni si fanno quasi sempre per opere la cui spesa supera le 30,000 lire, il Governo deve presentare alla Camera un apposito disegno di legge. Può darsi che in qualche caso il Governo non abbia bisogno d'autorizzazione perchè nulla gli si domanda, ma siccome niuno vende il sole d'agosto, occorre sempre una qualche somma e quando questa oltrepassa la cifra di 30,000 lire è necessaria una legge speciale.

Se si tratta di dar nulla, nulla occorre, ma qualche volta è accaduto ed accade che di queste società si formino nell'interesse proprio, per fare anche delle bonificazioni (vedi le bonificazioni ultime del Ferrarese e quelle delle valli di Comacchio); ebbene io ho presentato una legge per dare a queste società non solo il diritto di fare le bonifiche, valendosi di tutte quelle facilitazioni che nelle nostre leggi ci possono essere, ma anche per ottenere la esenzione dalle tasse per 20 anni. E questa era una necessità

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1882

legislativa. La legge della bonifica dell'Agro romano, la legge fondamentale dell'anno scorso, non aspetta per essere applicata, altro che la discussione di un'altra legge per la ripartizione delle spese fra gli enti interessati.

Ebbene, in quella legge vi è un articolo, ripeto, il quale fa addirittura facoltà al Governo di dare una concessione. Con quella legge, il Parlamento, invece di riservarsi di approvare la convenzione, ha stabilito che il Governo la faccia lui.

Dunque, a meno che l'onorevole Peruzzi voglia introdurre una disposizione speciale in questa legge, dichiaro che nessun ostacolo vi è per poter procedere nel modo da lui desiderato quando si creda utile. Io non gli conteso nella loro essenza, in tutti i casi, i mezzi che egli propone; io li conteso quando sono proposti quasi come una istituzione; perchè introdurre un articolo cosiffatto in questa legge è farne una istituzione. Ora io non vedo la necessità di vincolare l'azione del Governo; e non solo non ne vedo la necessità, ma ci vedo il danno dell'interesse pubblico. Dunque si lasci facoltà al Governo di fare, volta per volta, le sue proposte, ed il Parlamento si riservi di approvarle. Introdurre una simile disposizione nella legge ripugna troppo alle mie convinzioni, e quindi non posso accettarla.

PERUZZI. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. L'onorevole Peruzzi ha facoltà di parlare per fatto personale.

PERUZZI. Io veramente mantengo la osservazione che l'onorevole ministro ha parlato di speculazione e di speculatori con un tono che a me è parso spregiativo, ed ho ritenuto che indirettamente egli venisse a colpire me che proponevo di introdurre nella legge un articolo pel quale si facilitava questo intervento che, secondo lui, sarebbe stato imposto per *fas* o per *nefas* a danno dello Stato e degl'interessati; laddove noi lasciavamo libera facoltà al Governo di accettarlo soltanto quando lo reputasse utile e conveniente.

L'onorevole ministro dice che la speculazione che trova ragionevole, egli intende che sia lasciata fare quando possa giovare all'interesse dello Stato, ed io naturalmente mi chiamo soddisfatto per ciò che aveva veduto di personale, nel modo col quale egli mi aveva risposto.

Siccome poi riconosco con lui che la legge è abbastanza larga per opere di seconda categoria, e siccome quanto a quelle di prima categoria riconosco anche io esser quasi impossibile che siano di un'entità inferiore alle 30 mila lire, per modo che sarà necessario presentare sempre una legge speciale, quando si vorranno fare; e poichè l'onorevole ministro dice che egli non è punto avverso che quando

si presentano imprese private e serie, possano nella legge stessa speciale essere autorizzate le concessioni a queste imprese private anche *à forfait*, ciò che è lo scopo della mia proposta, così non ho nessuna difficoltà di ritirare la proposizione stessa; la quale, lo dirò schiettamente, non avevo nessunissima speranza che fosse accolta dalla Camera; essendo questa la sorte generalmente serbata alle mie proposizioni, quando sono in questo senso, sebbene nel 1876 sembrasse che i venti spirassero diametralmente in un senso opposto.

Io sono pago perchè con questo mi sono levato il pensiero la preoccupazione che mi davano varie disposizioni di questa legge e specialmente quella dell'articolo 5 che dice:

« Le opere di 1^a categoria si eseguono dallo Stato col concorso delle provincie, dei comuni e dei proprietari, e da questi ultimi sono mantenute. »

Quest'assoluta disposizione « si eseguono dallo Stato » mi urtava i nervi, non ve lo nascondo.

Ora questi miei nervi sono calmati dalle dichiarazioni dell'onorevole ministro che cioè volta per volta, quando presenterà i disegni di leggi speciali per le opere di bonificazione d'una spesa superiore alle 30 mila lire, egli si riserva, quando lo reputi conveniente, di proporre nella legge stessa che siano concesse all'industria privata.

Quindi io per me sono contentissimo e non aggiungo che una sola parola, cioè che io mi permetto di non consentire con l'onorevole ministro, e non mi spiego per non dilungarmi, in quello che egli diceva, che cioè quelle parole dell'articolo 3 che dicono: « Una bonificazione si ritiene compiuta quando i terreni tutti, compresi nel perimetro destinato alla bonificazione, si trovano ridotti in condizioni adatte per una coltivazione agraria, » si riferiscano esclusivamente e necessariamente alle opere idrauliche, alle opere degli ingegneri.

Io credo, e lo potrei dimostrare, che questa distinzione fra l'opera dell'ingegnere e l'opera dell'agronomo, non sia così nettamente definita, come mostra crederlo l'onorevole ministro. Ma questa è una discussione tecnica, con la quale non voglio annoiare la Camera.

In conseguenza dichiaro che su questo punto non sono d'accordo con l'onorevole ministro e che, se venisse un momento opportuno, sosterrai una discussione con lui, sebbene egli sappia quanta deferenza io abbia per il suo ingegno.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io voglio togliere

ancora un dubbio che ha l'onorevole Peruzzi, e non poteva non averlo, non essendo stato presente a una discussione di due giorni fa su questo argomento. Egli ha detto: a me pareva che questi mezzi più larghi delle associazioni private non potessero essere facilmente adoperati perchè l'articolo 5 dice che le opere di prima categoria si eseguiscano dallo Stato.

Ora, questo stesso dubbio era stato sollevato dall'onorevole Nervo quando aveva veduto l'articolo 6 della proposta del Ministero che diceva: « Le opere di bonificazione della prima categoria sono progettate e dirette dagli ingegneri governativi. » Io feci osservare all'onorevole Nervo che nella prima disposizione dell'articolo 5 si trattava del diritto fondamentale dello Stato di eseguire queste opere di prima categoria, perchè non venisse in capo a nessuno di sostituire la propria all'azione dello Stato. Trattandosi di opere d'interesse generale, per le quali lo Stato paga il 50 per cento era evidente che non poteva lasciare la direzione nè alla provincia, nè ai comuni, nè ai privati; si figurì poi se poteva ammettere che si lasciasse a una società privata come si proponeva dall'onorevole Peruzzi.

Io faceva osservare all'onorevole Nervo che la vera disposizione la quale impedirebbe l'esercizio privato, almeno senza una legge, era quella dell'articolo 8 dove era detto che lo Stato non solo eseguiva, ma eseguiva col mezzo definito dalla legge stessa cogli ingegneri governativi; ma per togliere questo sospetto che io volessi escludere altri mezzi, compreso quello delle società private, nel caso che lo credessi utile, io stesso proposi di sopprimere quel comma e di non parlare più di nessuno dei mezzi coi quali si farebbero queste opere, lasciando così la libertà caso per caso di determinarli. E dissi allora che durante la discussione sulla legge del genio civile, alla quale l'onorevole Peruzzi prese pure una parte importante, erano stati già stabiliti i limiti dentro i quali il Governo avrebbe potuto valersi anche di ingegneri estranei, sia chiamandoli a servizio temporaneo, sia introducendoli nel corpo del genio civile. Dunque anche questo dubbio resta, secondo me, assolutamente eliminato per la dizione della legge, perchè mentre da un lato per le opere di prima categoria lo Stato si riserva un diritto esclusivo di giudizio, di condotta generale, quanto ai mezzi, si servirà dei propri, si servirà di quelli di una società, a seconda che per ogni opera di bonifica crederà più opportuno, o a seconda che verrà proposto per emendamenti d'iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. È ritirato l'emendamento proposto dall'onorevole Peruzzi ed altri.

L'onorevole Nervo aveva chiesto di parlare per fare una dichiarazione, ma mi pare che non ne sia più il caso ora che l'emendamento è ritirato.

NERVO. Vi rinuncio.

PLUTINO A. Domando di parlare sull'articolo aggiuntivo per fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. È ritirato: la farà all'articolo successivo.

Passiamo dunque all'articolo 58 che diventa 60:

« La presente legge regolerà anche i consorzi di bonificazione attualmente esistenti che hanno compiute o intraprese le opere necessarie alla bonificazione, in quanto però i provvedimenti da essa contemplati non siano in opposizione con eventuali contrarie disposizioni dei loro particolari statuti. »

L'onorevole Nervo propone a questo articolo un emendamento del tenore seguente:

« La presente legge è applicabile anche alle bonificazioni per le quali già siano compiute od intraprese le relative opere, in quanto però i provvedimenti da essa contemplati non siano contrari alle speciali disposizioni che le regolano. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io accetto, nella sostanza, tanto la proposta della Commissione, come quella dell'onorevole Nervo. Solamente mi permetto (e credo che la Commissione è d'accordo con me) di proporre una locuzione diversa per comprendere tutti i casi, e limitarla a ciò che, secondo me, è possibile di accettare.

Faccio un caso pratico.

Questo articolo, secondo l'intendimento e della Commissione, e dell'onorevole Nervo, è destinato ad estendere anche alle bonificazioni in corso, o compiute, per fatto di chiunque, le facilitazioni della presente legge: e questo è giustissimo. Per esempio, vi è la bonificazione delle valli ferraresi, pigliamo anche quella che sarà adesso nel Polesine di Rovigo, per il Sabato, ecc., per la bonificazione di Ferrara vi è una società che comprende molte migliaia di ettari di terreno, e per cui vi saranno 500 o 600 proprietari; ebbene, egli dice, estendiamo a questa bonifica, che è in corso più o meno avanzato, le facilitazioni della presente legge: ma che cosa ne consegue? Ne consegue che questi proprietari, per iniziativa dei più interessati tra di loro, naturalmente potranno costituirsi in consorzio, ed obbligare quindi i renitenti a contribuire per l'utile che ricevono, non solo, ma fruire delle facilitazioni per i mutui, per i prestiti, per il modo di rimborso, ed anche, dove possa esserne il caso, per i concorsi delle provincie e dei comuni. Ma bisogna redigere, bisogna completare l'articolo in maniera che non

conduca a conseguenze più gravi di quelle che i proponenti stessi hanno in vista.

Questo è il caso della società per le bonifiche ferraresi.

E di questi casi ce ne sono parecchi. La società delle bonifiche ferraresi cominciò dal comperare 22,000 ettari di terreni in proprio, diventò proprietario di questi terreni, chiese al Governo una legge speciale per ottenere l'esenzione dalle tasse per 20 anni, dalla tassa di registro per le stipulazioni, e la facoltà di espropriare, insomma chiese tutte quelle facilitazioni che potevano condurre a bonificare i propri terreni. Poi, ottenuta la legge, si è messa alla bonificazione, che oggi è quasi completamente eseguita. Che n'è avvenuto? Che gli altri sette od otto mila ettari di terreno appartenenti a diversi proprietari renitenti a far parte del consorzio, sono rimasti in mezzo al comprensorio di questa società che ha fatto le spese di una bonificazione che va a grande profitto anche di questi altri proprietari i quali non essendo chiamati prima dalla legge, non si è potuto poi obbligarli a pagare nessuna quota per l'opera di bonificazione e, per sentenza di tribunali, fu dichiarato che non si aveva diritto di obbligarli per fatto di quella legge, perchè la legge dava facoltà ai soci di bonificare i propri terreni, non quelli degli altri. Ora, che cosa ne verrebbe con la locuzione proposta? Che siccome ci sono ancora delle opere da finire relativamente al primo stabilimento, ci sarebbe il caso che non solo per le opere da fare, ma anche per quelle fatte, la società venisse a colpire coloro che per sentenza dei tribunali sono già stati dichiarati esenti dalle prime spese. In conseguenza, io ammetto l'applicazione della presente legge ma senza retroattività, perchè altrimenti si colpirebbero diritti già acquisiti.

Dunque io ammetto l'effetto della presente legge per la manutenzione delle bonifiche; finita la bonifica, io ammetto benissimo che chi approfitta dell'opera degli scolari od altro debba essere chiamato, come è il caso di tutti i consorzi di scolo. Per comprendere quindi tutti i casi, rispetto però a quello che non è conseguenza della legge prima per le opere di bonifica, io proporrei questa locuzione che comprende tutto, ma limita chiaramente le cose, almeno così a me pare. L'articolo 58 sarebbe così concepito:

« Le disposizioni della presente legge che non siano in opposizione a leggi speciali ed agli statuti dei consorzi di società esistenti, sono applicabili alle bonificazioni compiute ed in via di esecuzione. »

E siccome per il concorso nelle spese riflettenti le opere di primo stabilimento, la bonifica deve es-

sere eseguita e compiuta secondo le leggi che hanno autorizzato la bonifica medesima e nessuno può essere chiamato a pagare oggi quello che non hanno potuto obbligarlo a pagare per effetto della legge prima, non potranno mai essere chiamati a concorrere nelle spese dei lavori già eseguiti i comuni, le provincie e lo Stato, quando non sia diversamente disposto da speciali provvedimenti legislativi. Se non si mettesse questo, potrebbero valersi della applicazione di questa legge per domandare il concorso dello Stato anche per le opere eseguite o per quelle che restassero ad eseguire.

Ora a me non parrebbe opportuno che un'opera di bonifica, che è già in corso, e che già ha trovato i suoi mezzi per quelle facilitazioni, che la legge ha stabilito, dovesse poi lungo la strada venire ad approfittare delle disposizioni della legge nuova, che è destinata a crearne altre e non a beneficiare le vecchie. Dunque per la manutenzione delle opere in corso od ultimate, per le facilitazioni, formazioni di consorzio, diritti di prestiti, mutui, ecc., questa legge avrà efficacia, ma non per spese di primo impianto, che furono regolate da leggi speciali. A me pare che questo articolo comprenda precisamente quello, che proponeva la Commissione e l'onorevole Nervo, salvo questa limitazione, che è, secondo me, di una necessità assoluta.

ROMANIN-IACUR, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole ministro propone il seguente articolo 60 che rileggo:

« Le disposizioni della presente legge, che non sieno in opposizione a leggi speciali ed a statuti dei consorzi e società esistenti, sono applicabili alle bonificazioni compiute od in via di esecuzione, escluso però il concorso nelle spese riflettenti le opere di primo stabilimento. Non potranno mai essere chiamati a concorrere nelle spese dei lavori già eseguiti i comuni, le provincie e lo Stato, quando non sia diversamente disposto da speciali provvedimenti legislativi. »

E con questo articolo il ministro verrebbe a surrogare quello che era proposto dalla Commissione ed a far ragione anche all'emendamento dell'onorevole Nervo.

Ha facoltà di dichiarare l'onorevole relatore se la Commissione accetta l'articolo che or ora ho letto, proposto dall'onorevole ministro.

ROMANIN-IACUR, *relatore*. La Commissione accetta la nuova redazione formulata dall'onorevole ministro, ma tiene ad aggiungere qualche dichiarazione perchè sia ben definito chiaramente lo scopo di quest'articolo. La Commissione trovando necessario aggiungere le disposizioni contenute in quest'articolo in riguardo di coloro che hanno già fatte od

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1882

intraprese le bonificazioni, non intese certamente di volere esprimere che esse potessero estendersi in modo retroattivo alle spese di primo impianto, e qui è perfettamente d'accordo coll'onorevole ministro, ma essa intende che l'articolo esprima che le disposizioni della presente legge non sono soltanto applicabili per ciò che concerne i consorzi di manutenzione, pei quali è provveduto con un capo speciale, ma anche nel senso che risultino estese ai consorzi già esistenti tutte le facilitazioni intorno al credito, e tutte le disposizioni relative all'esazione dell'imposte, ed al modo di funzionare dei consorzi, tanto nella parte tecnica quanto nella parte amministrativa. Insomma che i consorzi e le società di bonificazioni od i bonificatori anche presi isolatamente come privati possano avvantaggiarsi in tutti i modi dalla presente legge, negato soltanto loro il diritto di richiedere per le opere di primo impianto, allo Stato, alle provincie, ai comuni, od anche ai privati, un concorso che non fosse stato già stabilito originariamente al momento che è intrapresa l'opera. Con questi schiarimenti, nei quali la Commissione crede di essere perfettamente d'accordo coll'onorevole ministro, la Commissione non ha alcuna difficoltà d'accettare la redazione sostituita dall'onorevole ministro.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Se alla Commissione paresse dubbio che cotesto concetto sia qui espresso, invece di dire *escluso però sempre*, si potrebbe dire *escluso soltanto*. Allora vuol dire più chiaramente che tutte le disposizioni sono applicate a tutto il resto. Non c'è altro che il concorso alle opere di primo stabilimento che è escluso.

PRESIDENTE. Onorevole Nervo, ella dopo questa nuova condizione, mantiene o ritira il suo emendamento?

NERVO. Io trovo che la formola escogitata dal ministro raggiunge pienamente lo scopo che io voleva ottenere. La mia formola non poteva esplicitare in modo più particolareggiato il concetto, perchè, non conoscendo io le modalità delle diverse questioni che i bonificamenti in corso possono ora presentare, non poteva trovare il modo di esprimerlo bene.

Sono lieto di aver ottenuto dall'onorevole ministro questo assenso, e ritiro la mia aggiunta.

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti l'articolo 60 come è stato concertato fra il ministro e la Commissione, colla sostituzione delle parole « escluso soltanto » alle parole « escluso però, » e ne do nuovamente lettura:

« Le disposizioni della presente legge, che non sieno in opposizione a leggi speciali ed a statuti

dei consorzi e società esistenti, sono applicabili alle bonificazioni compiute od in via di esecuzione, escluso soltanto il concorso nelle spese riflettenti le opere di primo stabilimento.

« Non potranno mai essere chiamati a concorrere nelle spese dei lavori già eseguiti i comuni, le provincie e lo Stato, quando non sia diversamente disposto da speciali provvedimenti legislativi. »

(È approvato.)

Do lettura dell'articolo 61:

« Con regolamento approvato per decreto reale sarà provveduto alla esecuzione della presente legge e particolarmente saranno stabilite le norme speciali delle singole procedure per la determinazione del maggior valore acquistato dai terreni bonificati, per l'ordinamento e l'amministrazione dei consorzi, per la formazione e pubblicazione dei progetti e la esecuzione dei lavori, per la formazione, pubblicazione ed approvazione dei ruoli, delle contribuzioni ed altre tasse consorziali e per il mantenimento delle opere di bonificazione. »

PLUTINO AGOSTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Plutino Agostino.

PLUTINO AGOSTINO. Io applaudo al concetto della legge presentata dall'onorevole ministro dei lavori pubblici; con quest'ultimo articolo della legge si provvede all'esecuzione della medesima; io però trovo qualche difficoltà nel pensare che le bonifiche in Italia sono così estese, e così difficili che in tre anni l'onorevole ministro dei lavori pubblici non solo possa riuscire a fare tutti gli incumbenti necessari per mettere in adozione la presente legge, ma credo che gli manchi anche il personale specialmente per quelle provincie ove non c'è alcuna cognizione sulle opere di bonificazione che si devono fare. Mi induce in questo dubbio, specialmente l'elenco annesso alla presente legge, giacchè vedo che nella provincia di Reggio solo si tien conto della salina del Budello, e del *Pantano grande* che sono i tre punti i quali sono inferiori sia pei danni igienici sia pei danni agricoli, e non dei molti altri buonifici, che in quella provincia dovrebbero aver luogo; c'è il *Mesima* ed il *Metramo* che inondano quella contrada, che la coprono ogni anno di un metro e più di melma, e che distruggono ogni vigneto ed agrumeto.

C'è dall'altra parte del distretto di Gerace il *Torbido* e la *Musa*, che hanno già distrutto con le loro inondazioni un immenso territorio che apparteneva al vescovo di Squillace, e che oggi è proprietà del demanio; questo terreno fertilissimo il quale era stato diviso in sedici lotti per essere messo agli

incanti, oggi è distrutto completamente da queste inondazioni.

Del resto io mi affido all'energia dell'onorevole ministro dei lavori pubblici; lo prego solo di voler disporre sino da oggi, che il personale destinato a questi studi, non faccia difetto nella provincia di Calabria. Egli sa quanti disastri hanno prodotto le alluvioni in quella provincia; ed io desidero che egli tenga presente, negli studi che si hanno da fare per la compilazione dei progetti di bonifica, quelle contrade che ne hanno maggiormente bisogno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io terrò conto delle raccomandazioni dell'onorevole Plutino, quando si faranno le indagini per tutte le provincie, e tra esse della provincia di Calabria. Mi permetto però di osservargli che l'elenco unito alla relazione ministeriale, non è che un elenco d'illustrazione, un elenco aggiunto perchè la Camera presso a poco si facesse un concetto della estensione del campo, sul quale questa legge sarà destinata ad operare per la prima categoria.

L'elenco infatti è intitolato: Elenco delle più importanti località bonificabili. Ora se fra le più importanti località bonificabili, l'onorevole Plutino ne trova tre sole, lo deve attribuire (come è detto nella relazione) niente altro che alle domande dei corpi locali. Io ho fatto una istruttoria parecchi anni fa, richiedendo ai Consigli provinciali, ai comizi agrari, d'indicare quali sono le più importanti località bonificabili; e sono quelle accennate nell'elenco.

Non si intende con ciò che saranno quelle proprio che faranno parte dei decreti reali, e che quelle sieno le più importanti; queste come ho detto non sono che indicazioni raccolte in una prima istruttoria; lo che non toglie che possano essere aumentate di numero.

L'onorevole Plutino teme che tre anni sien pochi. Io ho domandato tre anni perchè non è soltanto adesso che mi muovo, per avere i dati relativi a queste località bonificabili; e ne abbiamo per molte gli studi già avanzati, e non da incominciare. Ad ogni modo, se anche i tre anni non bastassero, sarà il caso di provvedere con una declaratoria, con un articolo di legge, quantunque sia notorio che questo non è un termine perentorio che faccia perdere il diritto a coloro che l'acquistassero per la qualità delle opere, a potere o non potere classificarle. Tutta la questione sarà se il Governo potrà farlo per decreto reale o se avrà bisogno dell'aggiunta di un articolo di legge perchè sia approvato.

L'onorevole Plutino da ultimo ha parlato di tor-

renti i quali devastano, il Metramo, il Mesima ed altri. Ma, onorevole Plutino, tutto ciò non ha che fare con la legge delle bonificazioni. Qui si parla delle paludi e dei terreni paludosi. Dunque ad un torrente che irrompe, rovina ponti, reca danni e inondazioni provvedono le opere idrauliche di seconda e di terza categoria per le quali io ho già preso impegno di presentare una legge modificativa alle disposizioni vigenti, appunto per contemplare più largamente questi casi d'inondazioni; ma non ha nulla che vedere colla bonificazione delle paludi. Per conseguenza, senza che ci sia nessun impedimento a provvedere a questi casi, ciò potrà farsi, ma con una legge diversa dalla presente che non comprende proprio che le paludi ed i terreni paludosi, vale a dire coperti più o meno lungamente durante l'anno, dall'acqua.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Plutino Agostino.

PLUTINO AGOSTINO. L'onorevole ministro dice che le autorità locali hanno presentato solamente le domande che sono incluse nella tabella. Ora io mi permetto di credere che queste domande sieno molto vecchie, poichè da un anno in qua il Consiglio provinciale di Reggio ed i Consigli comunali hanno ripetutamente inoltrate al Ministero altre domande sia di bonifiche, sia di arginazioni; e credo che se il Ministero farà maggiori indagini troverà che le mie asserzioni non sono fuori luogo. E per le bonifiche io dirò all'onorevole ministro che oltre le Saline, il Budello ed il Pantano grande, ce ne sono molte altre; c'è la Verde ed il Rosarno, ci sono moltissime altre località paludose che hanno bisogno di importanti studi perchè sieno comprese nel beneficio di questa legge.

Io replico, mi affido che l'onorevole ministro voglia far studiare con zelo e con giustizia gl'interessi di quelle popolazioni.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare pongo ai voti l'articolo 61 che ho letto.

(È approvato.)

« Art. 62. Sono abrogate tutte le disposizioni della leggi anteriori, in quanto siano contrarie a quelle della presente legge. »

L'onorevole Lanzara propone di riunire gli articoli 62 e 63 in uno solo del tenore seguente:

« Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi anteriori in quanto sieno contrarie a quelle della presente legge. Nulla però è innovato in quanto alle bonificazioni in corso che si fanno direttamente dallo Stato, con o senza il concorso degli enti interessati o dei privati.

« Per la loro successiva manutenzione si appli-

cheranno le disposizioni degli articoli 48, 49, 50 e 51 della presente legge. »

Dunque, ella, onorevole Lanzara, non vuole che la riunione dei due articoli in uno solo.

LANZARA. Precisamente. Coll'aggiunzione delle parole *nulla però*, le quali non si leggono nel testo della Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene. Dunque ha facoltà di svolgere la sua proposta.

LANZARA. Non ho bisogno di fare una lunga dimostrazione a favore della mia proposta. Secondo me pare che coll'articolo 60 della Commissione, che ora sarebbe il 62, verrebbero abrogate tutte le disposizioni le quali sono contrarie alla presente legge; poi coll'articolo seguente si dice « nulla è innovato in quanto alle bonificazioni in corso. » Ora sorge la domanda: se tutte le leggi, le quali sono contrarie alla presente, sono abrogate, le bonificazioni in corso, che fanno capo a leggi anteriori, con quale disposizione legislativa dovranno ora essere regolate?

Ed infatti, abbiamo, per esempio, nelle provincie del mezzogiorno la legge del 1855, la quale regola le bonificazioni di tutte quelle provincie, abbiamo poi diversi rescritti che si riferiscono a quella legge stessa, rescritti di diverse epoche, cioè del 1856, 1857 e del 1858. Ora questi reali rescritti, non solo hanno forza legislativa, perchè emanano dall'autorità di quell'epoca, ma dippiù hanno creato dei vincoli giuridici che è necessità rispettare. E basta ricordare la discussione fatta in questa Camera a proposito del bilancio dei lavori pubblici nel marzo del 1875, quando fu ampiamente discussa una petizione presentata alla Camera dall'onorevole Farina Mattia, riguardante un comune, che compreso nel raggio di bonificazione, chiedeva esserne escluso, perchè posto in montagna, non si avvantaggiava dei lavori che si eseguivano nel piano.

Risultò da quella discussione che tutti questi reali rescritti, e nello stesso tempo la legge dell'11 maggio 1855, non avevano fatto altro che creare interessi speciali e vincoli giuridici. Infatti con l'articolo 15 della citata legge degli 11 maggio 1855 si stabilisce il caso del rendiconto della spesa occorsa per la fatta bonificazione, di modo che se fra gli enti interessati, cioè lo Stato, le provincie, i comuni od i privati ne risulta uno creditore dell'altro, bisogna procedere al rimborso del di più pagato.

In quanto alla manutenzione delle opere è diverso, l'articolo 17 della stessa legge la pone a carico dei privati, sottraendo dall'obbligo della manutenzione gli altri interessati. Laonde mi pare che la sola manutenzione debba essere regolata dalla

legge attuale perchè essa non ha capo da altra legge anteriore che ne regoli il modo.

Ciò è tanto vero che la bonificazione in molte parti delle provincie napoletane non essendo ancora compiuta, non si è sin'oggi potuto provvedere alla manutenzione, o se essa è stata curata lo è stata dal Governo, appunto perchè nessun comprensorio di bonificazione può dirsi completamente ultimato. E per parlarne di uno, dirò che nell'agro sarnese la bonificazione è tuttora in corso di esecuzione, e per ultimarla occorrono molte opere e molto tempo. Lo stesso dicasi del bacino nocerino. Ora se non spieghiamo bene il concetto di queste disposizioni transitorie relativamente alle bonificazioni in corso, ci troveremo con interpretazioni dubbie che potranno sollevare moltissime questioni.

Ecco perchè ho presentato l'emendamento che pare risolva ogni quistione, mentre i due articoli separati, proposti dalla Commissione, non raggiungono lo scopo pel quale ho intrattenuto la Camera. Spero quindi che l'emendamento sarà accettato dal Ministero e dalla Commissione.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Non sono persuaso che vi sia necessità della congiunzione dei due articoli in uno per ottenere l'efficacia delle disposizioni dell'articolo ultimo della legge, il quale non vuol dir altro che questo: Siccome ci sono delle bonificazioni le quali sono fatte ad intera spesa dello Stato, restano ferme le disposizioni delle rispettive leggi, a beneficio di coloro che sono possessori di terreni o di quei comuni o di quelle provincie dove le bonifiche sono situate, affinchè non vengano chiamati a contributo, come sarebbe con l'applicazione della legge presente. È un beneficio che si è voluto conservare, salvo a provvedere in modo uniforme per la manutenzione. Ma, in ogni modo, anche il solo dubbio che la disgiunzione dei due articoli possa creare qualche difficoltà di interpretazione, mi costringe ad accettare il *però* dell'onorevole mio amico Lanzara, che congiunge i due articoli.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Lanzara?

ROMANIN-IACUR, *relatore*. La Commissione crede che i due articoli, esprimano le stesse cose tanto separati che riuniti in un solo e sarebbe d'avviso che potrebbero rimanere come sono formulati. Ma se il ministro pensa che non sia inopportuno riunirli, la Commissione, nella sua maggioranza, non ha difficoltà di accedere al desiderio dell'onorevole Lanzara.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Lanzara.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1882

Onorevole Lanzara, mi pare che possa essere soddisfatto. (*ilarità*)

LANZARA. Poichè il ministro e la Commissione accettano la mia proposta, io non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTR. Allora porrò ai voti l'articolo 62, così concepito:

« Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi anteriori in quanto sieno contrarie a quelle della presente legge.

« Nulla però è innovato in quanto alle bonificazioni in corso che si fanno direttamente dallo Stato, con o senza il concorso degli enti interessati o dei privati.

« Per la loro successiva manutenzione si applicheranno le disposizioni degli articoli 48, 49, 50 e 51 della presente legge. »

Chi approva l'articolo 62 ed ultimo (*Oh! oh!*) così formulato è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Ora invito la Commissione a voler riferire, se c'è da riferire, su quelle parti che devono essere coordinate dopo tutte le variazioni che sono state successivamente introdotte.

ROMANIN-IACUR, *relatore*. Sono due brevi correzioni di forma, l'una all'articolo 11 dove si è detto: « non mai però oltre la spesa » sostituire: « oltre il dispendio occorso. »

PRESIDENTE. Sta bene; all'articolo 11 è detto: « non mai però oltre il dispendio occorso e fatta deduzione dei 3/10. » *La spesa occorsa*, mi pare si dovrebbe dire secondo il linguaggio solito.

ROMANIN-IACUR, *relatore*. Va bene: « non mai però oltre la spesa occorsa. »

PRESIDENTE. La Commissione dunque propone che là dove era detto: « oltre lo speso » si dica: « oltre la spesa occorsa. »

Chi approva questa variazione è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

Qual'altra correzione propone la Commissione?

ROMANIN-IACUR, *relatore*. L'articolo 59 sembrerebbe meglio espresso così:

« Per i consorzi che si estendono a più provincie, sono competenti a compiere gli atti prescritti dalla presente legge il prefetto e la deputazione provinciale della provincia nella quale è situata la maggior parte della superficie da bonificare. »

Risulterebbero soppresse una volta le parole: « il prefetto e la deputazione provinciale » che diversamente figurerebbero senza alcuna ragione ripetute.

PRESIDENTE. L'articolo 59 è stato così votato dalla Camera:

« Per i consorzi che si estendono a più provincie, il prefetto e la deputazione provinciale, competenti a compiere gli atti prescritti dalla presente legge, sono il prefetto e la deputazione provinciale della provincia nella quale è situata la maggior parte della superficie da bonificare. »

Ora la Commissione propone che si sopprimano alcune parole che erano veramente un pleonasma e che si dica:

« Per i consorzi che si estendono a più provincie, sono competenti a compiere gli atti prescritti dalla presente legge il prefetto e la deputazione provinciale della provincia nella quale è situata la maggior parte della superficie da bonificare. »

Chi approva questa correzione è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

Si voterà giovedì a scrutinio segreto anche questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Visocchi.

VISOCCHI. Nella tornata del 17 dicembre 1880, in occasione della discussione del bilancio del Ministero dell'interno, da tutte le parti della Camera si levarono valenti oratori a raccomandare al Governo di voler dare maggiore sviluppo alla istituzione del lavoro dei condannati all'aria libera, e di giovarsene precipuamente nelle opere di bonificazione. L'onorevole ministro dei lavori pubblici disse che, all'occasione in cui venisse discussa la legge sulle bonificazioni dell'Agro romano, si sarebbe potuto trattare ampiamente tale questione. Nondimeno la Camera votò un ordine del giorno del tenore seguente:

« La Camera prende atto delle dichiarazioni del ministro dell'interno, e convinta della necessità di promuovere il lavoro dei condannati tanto nelle campagne quanto nelle case di pena, passa alla discussione degli articoli. »

Ora...

PRESIDENTE. Onorevole Visocchi, riassumiamo la discussione generale sulla legge delle bonificazioni? Questo è un argomento della discussione generale.

VISOCCHI. Onorevole presidente, non so per quale ragione ora non si possa dire qualche cosa che riguardi l'esecuzione della legge sulle bonificazioni.

PRESIDENTE. Non è il momento opportuno; poteva trattarne prima, sopra un articolo qualunque.

VISOCCHI. Infine, poche altre parole devo aggiungere; prego l'onorevole ministro dei lavori pubblici di avere la cortesia di rendere manifesto se egli abbia, o no, l'intenzione di adoperare il lavoro dei condannati nelle opere di prima categoria, nelle quali opere a me pare che si potrebbe adoperare con moltissima utilità, senza danno di essi, sce-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1882

gliando sempre i tempi nei quali l'aria non sia così cattiva da nuocere alla loro salute, e dall'altro lato producendo loro quegli utilissimi effetti che tutti riconoscono nell'adibirli ad utile lavoro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io rispondo subito a questo desiderio del mio amico Visocchi, che il ministro dei lavori pubblici non ha nessuna obiezione a priori, ad adoperare nei lavori pubblici i condannati. Ho già largamente risposto un'altra volta qualche mese fa intorno a questo argomento, e non potrei che ripetere quanto ho già detto. D'altronde non è presente il ministro dell'interno, da cui dipendono i condannati, ed io non posso essere che il mezzo per farli lavorare. Io ho dichiarato altra volta che la questione dell'uso dei condannati nei lavori pubblici, è una di quelle che sorride molto facilmente in astratto, ma che in pratica è di grandissima difficoltà per i grandi inconvenienti a cui si va incontro.

Io ho raccontato che quando aveva l'onore di dirigere le bonificazioni più pestifere d'Italia, quelle cioè della Maremma toscana, d'accordo col ministro dell'interno si tentò un esperimento in grande dell'applicazione dei condannati alle bonifiche. Il ministro dell'interno fece costruire delle grandi case da poter contenere fino a 200 condannati. Ebbene in poco tempo ne morirono un centinaio, e si dovettero asportare tutti e abbandonare i locali. Morivano molto più condannati che operai liberi. Io adesso non faccio la diagnosi delle cause che hanno condotto a questo, ma porto questo esempio solo per dire che il ministro non ha nessuna intenzione di opporsi, ma che non è di facile applicazione, come pare, specialmente dal lato economico.

Ognuno comprende come i lavori dei condannati costino più, che i lavori liberi per le grandi spese, per le soverchie cure da prendersi e per la custodia. Io però non entro in questa parte che non mi riguarda che indirettamente, ma debbo aggiungere che un altro inconveniente è quello che non da per tutto si può ragionevolmente far uso dei condannati, perchè nei paesi dove il proletariato vive del lavoro, non c'è nessuna ragione, nè politica, nè economica, di andar a prendere dalle carceri i condannati per rubare il lavoro a coloro che ne hanno una necessità assoluta. Dunque ci sono dei casi dove val meglio sacrificare la vita di un condannato, di quello che cimentare quella del libero operaio; ma quando non c'è proprio questa estrema ragione, io preferisco di adoperare il proletario libero, di quello che il condannato. Ad ogni modo, io prego l'onorevole Visocchi, in caso che

voglia riparlare di questo, di aspettare che sia presente il ministro dell'interno, che è il più competente della materia.

PRESIDENTE. L'onorevole Visocchi ha facoltà di parlare.

VISOCCHI. Rispondo brevissimamente all'onorevole ministro dei lavori pubblici, che intorno alla mortalità dei condannati io credo d'essere stato troppo breve e però non bene inteso quando dissi che bisogna scegliere il tempo in cui i condannati si possono tenere al lavoro senza temere per loro quella mortalità cui accennò l'onorevole ministro. Per esempio, d'inverno non c'è malaria, credo, nemmeno nelle marenme toscane, ed allora vi si potranno adoperare senza danno.

Riguardo all'utilità economica, io credo che non si possa mettere in dubbio quando si consideri che in tutti i luoghi dove si eseguono i lavori di bonifica nei quali la popolazione è molto rara, la mano d'opera costa assai cara, e quindi quella dei condannati riuscirà sempre molto discreta.

In quanto poi alla concorrenza, io dico che i lavori di bonificazione sono tali e di tanta mole ed estensione, che benissimo l'opera dei condannati si può adoperare in soprappiù di quella che fosse conveniente affidare alle braccia libere che sieno nel paese. Ciò posto, ben vede l'onorevole ministro che io, così su due piedi, e molto agevolmente avrei sciolto le difficoltà che egli presentava; egli che ha tanto maggior competenza di me, in questa materia di pubblici lavori, basta che il voglia davvero, per potere assai utilmente utilizzare questo potente mezzo, questo tesoro di forze che or rimane non curato.

L'onorevole ministro ci ha detto ancora che queste domande andrebbero meglio rivolte al ministro dell'interno. Ma questi più volte ha detto chiarissimamente qui alla Camera: quando il ministro dei lavori pubblici mi richiederà del lavoro dei condannati, e vorrà adoperarli, io sarò ben lieto di concederli.

Dunque è chiaro che non manca che il buon volere del ministro dei lavori pubblici, e ad averlo io lo sollecito istantemente; e voglio augurarmi che egli riceva di buon grado i miei eccitamenti, anche in ossequio all'ordine del giorno votato dalla Camera che pur mi pare debba avere qualche effetto.

PRESIDENTE. L'incidente è esaurito.

IL DEPUTATO CORVETTO PRESENTA ALCUNE RELAZIONI.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Corvetto a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1882

CORVETTO, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui disegni di legge per il riordinamento dell'esercito e per la circoscrizione militare territoriale.

CRISPI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Crispi.

CRISPI. Dopo la presentazione testè fatta, trovansi dinnanzi alla Camera varie relazioni che si riferiscono tanto alle spese militari, quanto al riordinamento dell'esercito. Parmi, infatti, che l'onorevole Maldini abbia presentato l'altro giorno quella sulle spese straordinarie militari.

PRESIDENTE. È già in corso di stampa.

CRISPI. Ciò posto, prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza tutti questi disegni di legge e di stabilire che siano messi all'ordine del giorno prima di ogni altro.

PRESIDENTE. Quando saranno distribuiti, però.

CRISPI. Bene inteso.

CAVALLETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLETTO. Le leggi militari, tanto per il riordinamento dell'esercito, quanto per le spese militari sono di un'urgenza evidentissima; quindi io mi associo ben volentieri alla proposta dell'onorevole Crispi, affinché abbiano, appena distribuite, la precedenza nell'iscrizione all'ordine del giorno su tutti gli altri disegni di legge.

PRESIDENTE. Avverto che la legge sul reclutamento è già iscritta nell'ordine del giorno, e che la relazione sul disegno di legge per le spese straordinarie militari è in corso di stampa.

Ora, do atto all'onorevole Corvetto della presentazione delle due relazioni sul riordinamento dell'esercito e per la circoscrizione militare territoriale, relazioni che saranno stampate e distribuite. Queste 4 leggi furono tutte dichiarate d'urgenza al momento della loro presentazione.

Ora vi è una proposta dell'onorevole Crispi, appoggiata dall'onorevole Cavalletto, che, cioè, quando questi disegni di legge siano stampati e distribuiti, vengano iscritti nell'ordine del giorno a preferenza di tutte le altre leggi.

MASSARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Massari.

MASSARI. Trovo giustissima la proposta fatta dall'onorevole Crispi ed appoggiata dall'onorevole Cavalletto; io credo che, per concretarla meglio, sarebbe opportuno deliberare fin d'ora che su questi 4 progetti si faccia una sola discussione generale, riferendosi tutti allo stesso argomento.

Voci. No! no!

MASSARI. Credo che in questa Camera sia, non utile, ma necessario e doveroso di trattare largamente ed ampiamente la grandissima questione della difesa nazionale; credo che sia molto difficile di separare gli argomenti che si riferiscono allo stesso soggetto, ed io ritengo, perciò, di non fare una proposta meno che ragionevole chiedendo alla Camera che sul complesso di questi disegni di legge stabilisca che sia fatta una sola discussione generale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicotera.

NICOTERA. Io prego l'onorevole Massari di riflettere che quanto egli propone in questo momento è un po' prematuro. Convieni prima avere sott'occhio le diverse relazioni per poter giudicare del nesso necessario che passa fra un progetto e l'altro.

Per ora io credo basti accettare la proposta dell'onorevole Crispi: cioè, che quando le relazioni siano stampate e distribuite, tali progetti vengano iscritti nell'ordine del giorno e discussi prima di tutti gli altri. Quando avremo letto le diverse relazioni, allora potremo giudicare se convenga fare una sola discussione generale su tutti i diversi progetti, o se non convenga meglio discutere separatamente le diverse materie in essi comprese. Ad ogni modo, ora sarebbe una risoluzione troppo affrettata. Non pregiudica in nulla l'aspettare, ed io pregherei l'onorevole Massari di non insistere, perchè potrebbe pregiudicare lo scopo che egli desidera raggiungere, e che credo comune a tutta la Camera.

GEYMET. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Geymet.

GEYMET. Fra le varie leggi d'importanza militare, ve n'ha pur una che è pendente davanti ad una Commissione...

PRESIDENTE. Quella sulla Cassa militare?

GEYMET. Appunto. Siccome lo stato di questa Cassa militare è pericolante, io credo mio dovere, come commissario di vigilanza di quella Cassa, d'insistere affinché venga presentata questa relazione, e la legge, che la riguarda, sia discussa alla Camera.

PRESIDENTE. L'invito dell'onorevole Geymet servirà di sollecitazione alla Commissione che deve riferire sul disegno di legge per provvedimenti sulla Cassa militare.

L'onorevole Massari mantiene o ritira la sua proposta?

MASSARI. La ritiro, riservandomi di riproporla quando saranno distribuite le relazioni.

PRESIDENTE. Va bene. Così, non rimane che la proposta dell'onorevole Crispi, cui si sono associati gli onorevoli Cavalletto e Nicotera; vale a dire che,

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1882

quando siano distribuite le relazioni intorno alle leggi militari, queste si inscrivano a preferenza d'ogni altra nell'ordine del giorno. Chi approva questa proposta, si alzi.

(È approvata.)

**ANNUNCIO D'UNA DOMANDA D'INTERROGAZIONE
DEL DEPUTATO PICARDI.**

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro dell'interno, rileggo la domanda d'interrogazione, già annunciata ieri, e a lui rivolta: « Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio sulle commozioni popolari avvenute nella città di Messina nei giorni 17, 18 e 19 marzo corrente. »

Prego l'onorevole ministro dell'interno di dichiarare se e quando intenda di rispondere a questa interrogazione.

DEPRETIS, ministro dell'interno. Proporrei all'onorevole Picardi ed alla Camera di fissare per lo svolgimento di questa interrogazione il giorno di sabato, in principio di seduta.

PRESIDENTE. Acconsente l'onorevole Picardi?

PICARDI. Come piace al ministro, sicuro che la Camera continuerà le sue sedute fino a sabato.

PELLEGRINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pellegrino.

PELLEGRINO. Non essendo presente quando l'onorevole Picardi presentò la sua domanda di interrogazione, dichiaro adesso, non avendolo potuto fare prima, che mi associo alla domanda dell'onorevole Picardi.

PRESIDENTE. Vuol dire che ella appone il suo nome sotto quello dell'onorevole Picardi a questa interrogazione?

PELLEGRINO. Sì.

PRESIDENTE. Così rimane stabilito.

Non essendovi opposizioni resta fissato per sabato in principio di seduta, lo svolgimento dell'interrogazione degli onorevoli Picardi e Pellegrino.

**DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE: RINNOVAZIONE DELLE
DOMANDE PER TRASCRIZIONI, ISCRIZIONI ED ANNOTAZIONI FATTE NELL'UFFICIO DELLE IPOTECHE DI MESSINA.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno: Rinnovazione delle domande per trascrizioni, iscrizioni e annotazioni fatte nell'ufficio delle ipoteche di Messina.

Domando all'onorevole guardasigilli se egli mantenga il disegno di legge quale fu da lui proposto, oppure se accetti che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia. Accetto quello della Commissione.

PRESIDENTE. Si dà lettura del disegno di legge della Commissione.

GUICCIOLI, segretario, legge il disegno di legge.
(V. Stampato, n° 222-A.)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Passeremo alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione i seguenti tre articoli:)

Art. 1.

Tutti coloro che nel 13 dicembre 1880 fecero richiesta all'ufficio di conservazione delle ipoteche in Messina per trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni, saranno tenuti a rinnovarla allo stesso ufficio entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Ai documenti che a norma di legge devono essere presentati, dovrà aggiungersi la ricevuta rilasciata in conformità dell'articolo 2071 del Codice civile.

Questa ricevuta rimarrà depositata presso l'ufficio di conservazione delle ipoteche in Messina.

Art. 2.

Decorsi i tre mesi, tutti coloro che non avranno adempiute le prescrizioni dell'articolo 1, decadranno da qualunque diritto che possa loro derivare dalle richieste di trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni fatte il 13 dicembre 1880; salvo il diritto per quelle trascrizioni regolarmente eseguite e che risultino dal registro d'ordine.

Art. 3.

Decorsi i tre mesi, il conservatore delle ipoteche in Messina non potrà fare alcuna riserva a causa dell'incendio avvenuto in quell'ufficio di conservazione il 13 dicembre 1880.

Si voterà in altra seduta, a scrutinio segreto, questo disegno di legge.

OSSERVAZIONI SULL'ORDINE DEL GIORNO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per aggregazione del comune di Bargagli al mandamento di Staglieno.

Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ora vi sarebbero da discutere due progetti di legge di iniziativa parlamentare per aggregazione di comuni a mandamenti diversi da quelli ai quali presentemente appartengono. Come la Camera ricorderà, pochi giorni or sono, essendo stato chiesto che si discutesse uno di questi progetti, feci presente che, non avendo io trovato negli atti concernenti i progetti medesimi il parere dell'autorità giudiziaria intorno alle proposte modificazioni di circoscrizione, era opportuno differirne la discussione, per modo che potessi chiedere questo parere, come ho fatto. Non essendomi ancora giunti tali pareri, che del resto ho sollecitati telegraficamente ieri, quando, cioè, supposi che gli accennati progetti di legge fossero per venire di nuovo in discussione, io pregherei la Camera di voler passare a discutere i disegni di legge iscritti nei numeri seguenti. Forse domani stesso potrò avere l'avviso preindicatedell'autorità giudiziaria, e in tal caso io sarò tosto a disposizione della Camera per la discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro guardasigilli propone una inversione dell'ordine del giorno, attendendo egli dei pareri che ha richiesti su due disegni di legge d'iniziativa parlamentare. Propone, cioè, che si discuta ora il numero 5, ommettendo per oggi i numeri 3 e 4.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER AGGREGAZIONE DEI COMUNI CHE COSTITUISCONO IL MANDAMENTO DI MONTECHIARI AL DISTRETTO NOTARILE DI BRESCIA.

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, passeremo al numero 5 dell'ordine del giorno: Aggregazione dei comuni che costituiscono il mandamento di Montichiari al distretto notarile di Brescia.

Si dà lettura del disegno di legge.

GUICCIOLI, segretario, legge. (V. Stampato, numero 224-A.)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PASTORE, relatore. Non avendo potuto aver luogo la discussione di questa legge nel dicembre dell'anno scorso, propongo che, in luogo di quella del 1° gennaio 1882, si ponga la data del 1° luglio dell'anno corrente.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore propone che alla data del 1° gennaio 1882 si sostituisca la data del 1° luglio 1882.

Onorevole ministro, acconsente?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Acconsento.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Rileggo l'articolo unico :

« A datare dal 1° luglio 1882, i comuni che costituiscono il mandamento di Montichiari sul Chiese sono aggregati al distretto notarile di Brescia capoluogo della provincia a cui appartengono. »

(È approvato.)

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER AGGREGAZIONE DELLA BORGATA DI STERPITO AL COMUNE DI AVIGLIANO IN BASILICATA.

PRESIDENTE. L'onorevole guardasigilli vuol fare qualche altra trasposizione nell'ordine del giorno?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Giacchè mi trovo presente, se la Camera non avesse difficoltà, le sarei grato se volesse far luogo alla discussione del disegno di legge iscritto al n° 10, per facoltà al Governo di applicare alcuni consiglieri alle Corti di appello di Catania e di Catanzaro.

IMPERATRICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

IMPERATRICE. Io prego l'onorevole ministro e la Camera di consentire che si discuta prima l'altro disegno di legge, che segue a quello approvato or ora, segnato al n° 6, per aggregazione della borgata di Sterpito al comune di Avigliano in Basilicata, e la cui discussione non richiederà che cinque minuti...

FORTUNATO. Un minuto, appena!

IMPERATRICE. Anzi un minuto solo, come dice l'onorevole mio collega Fortunato.

PRESIDENTE. Insiste, onorevole ministro?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Veramente non insisto, perchè la discussione del disegno di legge richiesta dall'onorevole Imperatrice sarà finita in poco tempo, come mi osserva il mio collega dell'interno...

PRESIDENTE. Diffatti l'articolo riguarda l'uno, e l'altro, perchè dice: « per tutti i rapporti amministrativi e giudiziari. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Siamo tutti e due egualmente interessati.

PRESIDENTE. Dunque, onorevole ministro, non insiste?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. No, no!

PRESIDENTE. Allora passeremo alla discussione del disegno di legge per l'aggregazione della bor-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1882

gata di Sterpito al comune di Avigliano in Basilicata.

Si dà lettura del disegno di legge.

GUICCIOLI, *segretario, legge.* (V. Stampato, numero 288-A.)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Veniamo alla discussione degli articoli. Se ne dà lettura:

« Art. 1. Dal 1° luglio 1862 la borgata Sterpito cesserà di far parte del comune di Atella e sarà aggregata al comune di Avigliano per tutti i rapporti amministrativi e giudiziari. »

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi. (È approvato.)

« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto reale alla esecuzione della presente legge. »

(È approvato.)

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER: FACOLTÀ AL GOVERNO DI APPLICARE ALCUNI CONSIGLIERI ALLE CORTI DI APPELLO DI CATANIA E CATANZARO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe la votazione a scrutinio segreto di vari disegni di legge; ma si è stabilito che questa votazione debba aver luogo giovedì in principio di seduta.

L'onorevole ministro guardasigilli propone che sia invertito l'ordine del giorno e si discuta il disegno di legge, inscritto nell'ordine del giorno al n° 10, per facoltà al Governo d'applicare alcuni consiglieri alle Corti d'appello di Catania e Catanzaro. Non essendovi obiezioni l'inversione s'intenderà accettata.

(È accettata.)

Si dà lettura del disegno di legge.

GUICCIOLI, *segretario, legge.* (V. Stampato, numero 255-A.)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Do facoltà di parlare all'onorevole Carnazza-Amari.

CARNAZZA-AMARI. Debbo fare una proposta. Vorrei che alla Corte d'appello di Catania fossero applicati tre consiglieri invece di due, come leggesi nel disegno di legge.

Vuolsi osservare che secondo la statistica del 1879 la Corte d'appello di Milano con 22 consiglieri

emise 568 sentenze civili; quella di Firenze con 17 consiglieri ne emise 312; quella di Ancona con 19 consiglieri, 463; quella di Bologna con 17 consiglieri, 367; quella di Aquila con 19 consiglieri, 397; quella di Cagliari con 15 consiglieri, 214; e la Corte d'appello di Catania con 11 consiglieri ne pronunziò 637. Analoghi risultati si raccolgono facendo il paragone delle cause correzionali decise dalle stesse Corti e da quella di Catania.

Le Corti, poi, che hanno deciso un numero maggiore di cause di quella di Catania son poche, e appena la sorpassano. E la stessa Corte di Catanzaro che ha 20 consiglieri e per la quale si sente il bisogno di aumentare il suo personale giudiziario, emise 764 sentenze civili, vuol dire 127 più di Catania.

Per conseguenza mi pare una necessità che i consiglieri di quella Corte debbano essere aumentati in più larghe proporzioni; molto più che oggi si trova una gran quantità di cause che per l'insufficiente numero dei consiglieri sono rimaste indefinite; nell'anno 1879 erano 380 civili, 341 correzionali e 354 criminali.

Adunque al numero immenso di cause che si discutono ordinariamente dinanzi la Corte di Catania, bisogna aggiungere gli arretrati che è mestieri esaurire. Nè ciò basta. Le cause che si agitano avanti la Corte di appello di Catania di anno in anno aumentano. Infatti essa decise 376 cause nel 1875; 408 nel 1876; 451 nel 1877; 530 nel 1878; 576 nel 1879, oltre 61 non pubblicate e per ciò in tutto 637. La qual cosa dà indizio certo di un maggiore aumento di cause nell'attualità, e per ciò un'altra ragione di fare un più largo aumento nei suoi consiglieri.

Segue da ciò che non è indiscreto il chiedere che si elevi a 3 il numero dei consiglieri da aggiungersi a quella Corte. Per altro con l'attuale progetto si darebbe al Governo una semplice facoltà di aumentare sino a 3 il numero di quei consiglieri. Di guisa che, se il bisogno non ci fosse (cosa impossibile), il Governo potrebbe non usare di questa facoltà. Se però il bisogno si manifestasse, come si è già manifestato, non farà bisogno di tornare un'altra volta alla Camera per ottenere un altro aumento di consiglieri e lasciare una infinità di cause senza decisione, come è già avvenuto, perchè il Governo potrà senz'altro aggiungere altro consigliere alla Corte di appello di Catania. Nè si opponga che ci possa essere mancanza di magistrati di appello da destinare alla Corte di Catania, appunto perchè nelle altre Corti ci sono dei consiglieri in numero esuberante. In ogni caso, si può anche applicare qualche giudice di tribunale, come frequenti esempi si sono verificati. Per conse-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1882

guenza, io prego la Camera di voler dare facoltà al Governo del Re di destinare alla Corte di appello di Catania sino a tre consiglieri.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi permetta l'onorevole Carnazza di dirgli che l'appetito viene proprio mangiando. (*ilarità*) Io ho fatta una proposta tutta favorevole a quei bisogni cui egli ha accennato, ma l'ho fatta nei limiti del possibile. Ora, siccome, a termini delle leggi precedenti, ed egli lo sa benissimo, non pochi consiglieri trovansi già staccati da altre Corti, mi sarebbe impossibile staccarne adesso un numero maggiore dei quattro da me indicati e proposti nel disegno di legge, senza nuocere alla buona amministrazione della giustizia. L'onorevole Carnazza dice di darne, sia pure eventualmente, tre a Catania. Ma allora bisognerebbe diminuire il numero di consiglieri che si dà facoltà al Governo di aggiungere alla Corte di appello di Catanzaro, la quale ha maggior lavoro della Corte di appello di Catania. Per queste ragioni non posso accettare la proposta dell'onorevole Carnazza-Amari.

PRESIDENTE. Onorevole Carnazza, persiste nella sua proposta?

CARNAZZA-AMARI. La ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Passeremo alla discussione dell'articolo unico:

« È data facoltà al Governo di applicare temporaneamente alla Corte d'appello di Catania due consiglieri di altre Corti d'appello nelle quali il numero di essi ecceda il bisogno; e di aumentare fino a sei il numero dei consiglieri già applicati alla Corte d'appello di Catanzaro, giusta l'articolo 2 della legge 12 dicembre 1878, n. 4627 (serie 2ª). »

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo unico.

(È approvato.)

Si voterà pure questo disegno di legge in un'altra seduta.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER PROROGA DEI TERMINI DELLA LEGGE SULLA VENDITA DEI BENI INCOLTI PATRIMONIALI DEI COMUNI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per la proroga dei termini fissati per la vendita dei beni incolti patrimoniali dei comuni,

Si dà lettura del disegno di legge.

MARIOTTI, segretario, legge. (V. Stampato, n° 55-A.)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAVALLETTO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLETTO, relatore. Siccome il termine della legge per l'alienazione dei beni demaniali è scaduto ormai, così non si tratta più di prorogare, ma d'accordare al Governo la facoltà di consentire un nuovo termine di 5 anni; perciò bisognerebbe modificare l'articolo in questo senso.

BERTI, ministro di agricoltura e commercio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio.

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io proporrei che l'articolo venisse modificato nel seguente modo:

« È data facoltà al ministro di agricoltura, industria e commercio di consentire, udite le deputazioni provinciali e il Consiglio forestale, un nuovo termine non eccedente i cinque anni ai comuni per l'esecuzione dell'articolo 1 della legge 4 luglio 1874, numero 2011. »

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, d'accordo con la Commissione, propone che l'articolo unico sia così formulato:

« È data facoltà al ministro di agricoltura, industria e commercio di consentire, udite le deputazioni provinciali e il Consiglio forestale, un nuovo termine non eccedente i cinque anni, ai comuni per l'esecuzione dell'articolo 1 della legge 4 luglio 1874, numero 2011. »

Forse ai comuni si potrebbe mettere dopo la parola *consentire*, dicendo: « consentire ai comuni. »

È vero, onorevole ministro?

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Accette.

CAVALLETTO, relatore. Sta benissimo.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'articolo così emendato:

« È data facoltà al ministro di agricoltura, industria e commercio di consentire ai comuni, udite le deputazioni provinciali ed il Consiglio forestale, un nuovo termine non eccedente i cinque anni, per l'esecuzione dell'articolo primo della legge 4 luglio 1874, n° 2011. »

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'articolo unico del quale ho dato lettura.

(È approvato.)

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in un'altra seduta.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1882

DISCUSSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA PEI MALATI E FERITI IN GUERRA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: riordinamento delle basi di riparto dell'imposta fondiaria nel compartimento ligure-piemontese.

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Non essendo presente il ministro delle finanze (e la Camera ne comprenderà il motivo, perchè dovendo egli fare venerdì l'esposizione finanziaria, probabilmente ha bisogno di raccogliersi qualche momento, tanto più che domani è impegnato a venire alla Camera) se non c'è difficoltà, io proporrei di passare alla discussione di un'altra leggina, quantunque d'iniziativa privata, cioè a quella che riguarda i provvedimenti relativi all'Associazione della Croce Rossa.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio rappresenta dunque il ministro della guerra?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Posso rappresentarlo, essendo il disegno d'iniziativa privata.

PRESIDENTE. Dunque se la Camera lo consente, passeremo alla discussione del disegno di legge inscritto al numero 11: « Provvedimenti relativi all'Associazione della Croce Rossa italiana pei malati e feriti in guerra. »

Onorevole presidente del Consiglio, accetta che la discussione si apra sul progetto della Commissione o su quello presentato dall'onorevole Barattieri?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io sono indifferente, perchè non si tratta di un disegno di legge proposto dal Governo: ma siccome mi sembra più elaborato il disegno della Commissione, così preferisco che la discussione si apra su questo; riservandomi poi all'articolo 1, secondo capoverso, di proporre qualche modificazione, che spero sarà accettata dalla Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene. Si dà lettura del disegno di legge.

(Il segretario Mariotti dà lettura del disegno di legge. (V. Stampato, n° 268-A.)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Passeremo alla discussione dell'articolo unico. Lo rileggo:

« Il Governo del Re è autorizzato ad erigere in corpo morale l'Associazione italiana della Croce Rossa, rappresentata dal Comitato centrale residente in Roma, e costituitasi in seguito alle deliberazioni della conferenza internazionale di Ginevra 26, 29 ottobre 1863, e di dispensarla dalla tutela ordinaria delle opere pie, assoggettandola all'unica tutela e sorveglianza dei Ministri della guerra e della marina, ai quali apparterrà di approvarne lo statuto.

« Alla detta Associazione italiana della Croce Rossa il Governo del Re potrà concedere l'uso esclusivo dei distintivi e titoli che sono previsti dall'articolo 7 della convenzione internazionale di Ginevra 22 agosto 1864 e potrà pure, secondo le necessità del servizio, accordarle l'uso gratuito delle poste, dei telegrafi e delle ferrovie dello Stato. »

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Leggendo questo disegno di legge, sia nell'una, che nell'altra forma, come lo vediamo formulato, mi si presentano due osservazioni: una è che, sebbene si costituisca in corpo morale questa istituzione, e le si dia evidentemente il carattere d'un'opera di beneficenza, tuttavia la si sottrae alle disposizioni naturali della legge comune sulle opere pie. Ma avendo io considerato che l'assoggettare quest'istituto a tutte le formalità e a tutte le cautele che la legge prescrive per la conservazione del patrimonio e l'amministrazione delle opere pie avrebbe potuto in certi casi renderne impossibile l'azione in tempo di guerra, nel quale tempo appunto quest'istituto rende i servizi per i quali è fondato, e considerando che in tale circostanza anche l'intero patrimonio dell'istituzione deve poter essere speso, senza che intervenga il divieto che in questi casi sarebbe frapposto dalla legge comune sulle opere pie, perciò dichiaro che io passo sopra a questa obiezione.

C'è una seconda osservazione, e riguarda l'ultima parte dell'articolo secondo, dove è detto che, secondo le necessità del servizio, potrà essere accordato a quest'istituto l'uso gratuito delle poste, dei telegrafi e delle ferrovie dello Stato. Ora, quest'istituto è destinato a funzionare unicamente in tempo di guerra; ha bensì una vita di preparazione anche in tempo di pace, ma la sua vita attiva incomincia quando sorgono le disastrose necessità della guerra. Ora che in tempo di guerra quest'istituto sia assimilato all'esercito, alla parte combattente del paese, lo comprendo; ma che una clausola, per quanto rimessa alla facoltà del Governo, possa far sì che si deroghi alla legge generale per i servizi pubblici,

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1882

per le poste, per i telegrafi e per le ferrovie dello Stato e che questa facoltà data al Governo possa, in un caso o nell'altro, essere invocata ad esempio e fors'anche servire a permettere qualche abuso, io non credo conveniente nè ammissibile. Per queste considerazioni io direi che la seconda parte di quest'articolo dovesse essere modificata in modo che questa facoltà di concedere all'associazione della Croce Rossa l'uso gratuito delle poste, dei telegrafi e delle ferrovie dello Stato sia accordata soltanto per il tempo di guerra, come se quest'istituto facesse parte dell'esercito.

In questo modo la legge sancirebbe una massima, secondo me, giustissima, e non lascierebbe sussistere il dubbio che questa facoltà possa lasciar luogo ad abusi a danno dei servizi pubblici.

Se la Camera crede di accettare questa mia modificazione, allora il secondo comma dell'articolo dovrebbe essere redatto così:

« Alla detta Associazione italiana della Croce Rossa il Governo del Re potrà concedere l'uso esclusivo dei distintivi e titoli che sono previsti dall'articolo 7 della convenzione internazionale di Ginevra 22 agosto 1864 e potrà pure, in tempo di guerra, accordare l'uso delle poste, dei telegrafi e delle ferrovie dello Stato, come facente parte dell'esercito. »

BARATIERI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BARATIERI, relatore. Io ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio delle cortesie parole, che ha avuto per la benemerita associazione della Croce Rossa e dell'aver riconosciuto come sia meritevole di speciali disposizioni, relativamente alla sua istituzione, perchè possa funzionare in guerra, senza gli intralci delle consuete sorveglianze. Ed accettando, a nome della Commissione, la proposta modificazione del presidente del Consiglio, io lo ringrazio, perchè così l'articolo unico del disegno di legge della Commissione viene a determinare lo scopo dell'associazione: quello, cioè di far parte effettiva, in tempo di guerra, dell'esercito cui presterà il più valido appoggio.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, vuole avere a compiacenza di mandarmi il suo emendamento?

MINISTRO DELL'INTERNO. Eccolo qui; mando l'autografo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, verremo ai voti.

L'onorevole ministro propone, e la Commissione accetta, i seguenti emendamenti: che si dica, cioè: « e potrà pure, in tempo di guerra, accordarle l'uso delle poste, dei telegrafi e delle ferrovie dello Stato, come facente parte dell'esercito. »

BARATIERI, relatore. Semplicemente, per non incontrar nessun equivoco, si potrebbe dire « ferrovie dello Stato, come se facesse parte dell'esercito » oppure anche « come facente parte... »

PRESIDENTE. Appunto: « e potrà pure, in tempo di guerra, accordarle l'uso delle poste, dei telegrafi e delle ferrovie dello Stato, come facente parte dell'esercito. » Va bene così?

BARATIERI, relatore. Sì.

PRESIDENTE. Dunque chi approva questo emendamento all'articolo unico proposto dal ministro, e accettato dalla Commissione, è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Pongo ai voti l'articolo unico così emendato.

Chi lo approva, si alzi.

(È approvato.)

Questa legge si voterà poi a scrutinio segreto in una prossima seduta.

Intanto io credo opportuno che per oggi si levi la seduta, e propongo il seguente ordine del giorno per domani:

Domattina alle ore dieci, relazione di petizioni.

Alle ore 2 pomeridiane, seduta pubblica per discutere i seguenti disegni di legge:

1° Aggregazione del comune di Bargagli, ecc. (*Il presidente dà lettura dell'ordine del giorno, vedi in fine.*)

E ciò perchè la legge del reclutamento che verrebbe in discussione, non può essere discussa essendo ammalato l'onorevole relatore.

Voci. Chi è relatore?

PRESIDENTE. L'onorevole Mocenni, il quale è ammalato da alcuni giorni, e non può trovarsi presente alla discussione.

Per conseguenza io propongo l'ordine del giorno che ho letto.

La seduta è levata alle 5 05.

Ordine del giorno per la tornata di mercoledì:

(Alle ore 10 antimeridiane.)

Relazione di petizioni.

(Alle ore 2 pomeridiane.)

1° Aggregazione del comune di Bargagli al mandamento di Staglieno;

2° Aggregazione del comune di Brandizzo al mandamento di Chivasso;

3° Spesa pel compimento dei lavori di costruzione

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1882

dell'edificio ad uso del comitato e dei musei geologico e agrario in Roma;

4° Spesa per lavori necessari all'assetto definitivo delle cliniche universitarie in Bologna;

5° Cessione al municipio di Milano di stabili demaniali ed imputazione del prezzo nelle spese di costruzione di un carcere cellulare;

6° Vendita dell'ex-convento di San Domenico al comune di Faenza;

7° Estensione ai militari di bassa forza passati nel personale dei capi-tecnici e capi-operai della marina dell'articolo 36, legge 3 dicembre 1878;

8° Convenzione col conte Fè d'Ostiani per costruzione di edifici ad uso della legazione italiana al Giappone;

9° Riordinamento dell'imposta fondiaria nel compartimento ligure-piemontese;

10. Modificazioni della legge sul reclutamento;

11. Ordinamento degli arsenali militari marittimi;

12. Riforma della legge provinciale e comunale;

13. Modificazioni della legge sulle opere pie;

14. Riconoscimento giuridico delle società di mutuo soccorso;

15. votazione a scrutinio segreto sopra i disegni

di legge: Modificazioni e aggiunte all'elenco delle opere idrauliche di prima e seconda categoria; Ordinamento degli istituti superiori femminili in Roma e Firenze; Convenzioni per il riscatto di alcune ferrovie del Veneto, della Toscana e dell'Umbria; Concessione della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata da Terranova al Golfo degli Aranci; Bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi; Rinnovazione della domanda per trascrizioni, iscrizioni e annotazioni fatte all'ufficio delle ipoteche di Messina; Aggregazione dei comuni che costituiscono il mandamento di Montichiari al distretto notarile di Brescia; Aggregazione della borgata di Sterpito al comune di Avigliano in Basilicata; Facoltà al Governo di applicare alcuni consiglieri alle Corti d'appello di Catania e Catanzaro; Proroga dei termini fissati per la vendita dei beni incolti patrimoniali dei comuni; Provvedimenti relativi all'associazione della Croce Rossa per malati e feriti in guerra.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1882 — Tip. Eredi Botta.

